



Comune di POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 54 Del 20-12-2018

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO AL 31/12/2017, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016, COME INTEGRATO DAL D.LGS. N. 100/2017.

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre alle ore 19:40, presso la Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BERGAMI ANDREA	P	Fini Serena	P
GARUTI DANIELE	P	BURIANI ANNA	P
Baldon Marco	A	GARUTI ELETTRA	P
MEZZADRI ANDREA	P	MALAGUTI GIUSEPPE	P
ZANELLA PAOLA	P	BIAVATI LUCA	P
CAVALLO FRANCESCO	P	ZUCCATELLI ANGELO	P
GARANI ALESSIA	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assessori esterni:

BRUNELLO PIER GIORGIO | **P**

Assume la presidenza il Signor GARUTI DANIELE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signora NECCO DR.SSA STEFANIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

BURIANI ANNA

BIAVATI LUCA

ZUCCATELLI ANGELO

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

La Seduta è stata validamente costituita alle ore 19:40
Presenti in aula: 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; (*lettera e*);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (*lettera g*);

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

RILEVATO che per effetto dell'art. 20, comma 1, del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente "*un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette*", e che in base a quanto disposto all'art. 26, comma 11 del medesimo T.U.S.P. la prima annualità in cui occorre procedere alla suddetta analisi è l'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017;

DATO ATTO che:

- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P. che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "*un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*";
- nello specifico i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1 dell'art. 20 del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche rilevino la presenza di:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.S.P.;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

- per quanto riguarda l'esattezza dei limiti e degli anni di riferimento per la condizione di
DELIBERA DI CONSIGLIO n.54 del 20-12-2018 COMUNE DI POGGIO RENATICO

cui alla lett. d) sono:

- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

DATO ATTO che ai sensi del comma 6, dell'art. 4 del T.U.S.P. *“E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.”*

RICORDATO inoltre:

- che l'art. 24 del T.U.S.P. ha imposto alle amministrazioni pubbliche la *“Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente”* alla data dell'entrata in vigore del D.lgs. 175/2016 e pertanto al 23 settembre 2016;
- per il Comune di Poggio Renatico l'adempimento, previsto dal succitato art. 24, si è sostanziato nell'approvazione della deliberazione di C.C. n. 44 del 26/09/2017, riportante gli esiti della ricognizione straordinaria di cui all'art. 24 svolta per quanto riguarda le partecipazioni societarie detenute dall'ente .
- l'atto succitato ha evidenziato che dall'analisi condotta dagli uffici competenti di natura tecnica non sussistevano i presupposti previsti dalla normativa per la cessione/alienazione obbligatoria di alcuna delle partecipazioni comunali, e che le ragioni del mantenimento delle stesse era conseguenza della volontà discrezionale dell'amministrazione comunale esplicitata negli allegati A) della citata deliberazione alla quale si rimanda per ulteriori dettagli;

L'adempimento prevedeva inoltre che:

- 1) l'esito della ricognizione venisse comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo, esito debitamente effettuato dall'ente in data 19/10/2017;
 - 2) la trasmissione della deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Emilia-Romagna ed alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016, debitamente effettuata in data 16/10/2017 con nota trasmessa via PEC prot. num.16154
- la revisione straordinaria di cui all'art. 24 del T.U.S.P. ha costituito un aggiornamento, ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P., del piano operativo di razionalizzazione già adottato in precedenza autonomamente con apposito atto dell'ente, ai sensi dell'art. 1, c. 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

CONSIDERATO pertanto che, dato l'esito della revisione straordinaria condotta ai sensi dell'art. 24 del TUSP, sia per quanto riguarda le partecipazioni detenute dal Comune di Poggio Renatico, alla data del 23/09/2016, decretante il mantenimento di tutte le partecipazioni oggetto di analisi, non sussiste la necessità in capo al Comune di Poggio Renatico di compiere ulteriori attività in attuazione dei provvedimenti di revisione straordinaria succitati;

DATO ATTO che l'analisi qui di seguito condotta, ai fini dell'adempimento previsto dall'art. 20 del T.U.S.P., circa la riconducibilità delle attività societarie rispetto alle condizioni di cui

all'art. 4 del T.U.S.P. e la verifica del rispetto delle ulteriori condizioni previste dal comma 2 dell'art. 20 del T.U.S.P. è stata svolta tenendo conto:

- degli artt. 118 e 120 della Costituzione;
- dell'art. 13 del D.Lgs. 267/2000;
- dell'art. 14, co. 27 del D.L. 78/2010 così come successivamente modificato;
- della classificazione di Bilancio - in missioni e programmi - ex allegato 14 del D.Lgs. 118/2011;
- delle definizioni contenute nell'art. 2 di predetto T.U.S.P.;
- degli esiti contenuti nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 26/09/2017 di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche del comune di Poggio Renatico;
- dei bilanci approvati dalle società e pubblicati nei rispettivi siti;
- dei riscontri pervenuti dalle stesse società in esame in risposta a relative schede di analisi inviate dall'ufficio competente, conservati agli atti d'ufficio;
- delle linee guida fornite dal MEF – Dipartimento del tesoro per la redazione del provvedimento da adottarsi ai sensi dell'art. 20 del TUSP, emanate in data 23/11/2018;

VALUTATE qui di seguito pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Poggio Renatico al 31/12/2017, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO altresì:

- che le attività e dei servizi resi dalle società partecipate e possedute dal Comune di Poggio Renatico al 31/12/2017, si ritiene assicurino il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio ad oggi amministrati dall'ente;
- degli attuali scenari in atto di scissione parziale proporzionale per incorporazione delle società inerenti il Gruppo CMV, dettagliatamente descritti nell'allegato A) c.d. "Relazione Tecnica", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, i cui esiti decorreranno presumibilmente dai primi mesi dell'anno 2019, dai quali, allo stato attuale, non risultano motivi che pregiudicano la legittimità di disporre della facoltà dell'Ente di proseguire nel complesso la partecipazione nelle società facenti capo al Gruppo CMV. In occasione di una prossima razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Poggio Renatico, ed al termine del processo di scissione parziale proporzionale per incorporazione delle società inerenti il Gruppo CMV, potranno eventualmente essere presi in considerazione ulteriori processi di razionalizzazione previsti dal T.U.S.P. in merito alle suddette partecipazioni, nel caso in cui ne sorgessero le necessità o comunque si rendesse opportuno per l'Ente procedere in tal senso.
- che per la società Delta 2000, soc. consortile a.r.l.: partecipata indirettamente dal Comune di Poggio Renatico per il tramite di Sipro Spa, a sua volta partecipata diretta dall'ente di cui però non detiene il controllo, costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6), su iniziativa degli enti locali nell'area del Delta del Po – Emilia Romagna delle Province di Ferrara e di Ravenna al fine di operare appunto come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader), ai fini del calcolo del fatturato medio si è provveduto ad includere tra le voci di analisi anche i contributi in conto esercizio, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida del Mef, fornite per

la redazione del provvedimento di cui all'art. 20 del TUSP. Dato che lo scopo sociale della società consiste appunto nell'attrarre e gestire risorse comunitarie, per l'attuazione di progetti, in parte anche cofinanziati da altri enti, che per loro natura si qualificano come contributi, si è ritenuto doveroso includere tra le voci di computo del fatturato medio, così come inteso ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del TUSP, anche tali poste. La non inclusione, infatti, di detti valori farebbe venir meno la considerazione, dal punto di vista economico, della parte di attività/"mission" prioritaria della stessa società.

DATO ATTO dell'analisi, oggetto di esame del presente atto, di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Poggio Renatico, alla data del 31/12/2017, istruita dai servizi comunali competenti in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni ed in particolare degli esami e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale, dagli stessi svolte, in ordine alle partecipazioni detenute, il cui esito è contenuto nell'allegato A) c.d. "Relazione Tecnica", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO che le partecipazioni eventualmente da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VISTO che le pubbliche amministrazioni devono trasmettere i provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del portale Tesoro – <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

VISTE le linee guida fornite dal MEF – Dipartimento del Tesoro che offrono un documento di supporto alle amministrazioni interessate sia per la redazione del provvedimento, richiesto ai fini dell'adempimento previsto dall'art. 20 del TUSP, che per gli ulteriori adempimenti, in capo alle amministrazioni, stabiliti dall'art. 17 del D.L. 90/2014 in tema di rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei Conti, la cui acquisizione dei dati avverrà sempre attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del portale Tesoro – <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

RICORDATO che, a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa, nel maggio 2016, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Corte dei conti, le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro saranno utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

PRESO ATTO che in particolare;

- con riferimento alle partecipazioni indirette, ai sensi dell'adempimento previsto dall'art. 20 del T.U.S.P. sono oggetto di analisi tutte le partecipazioni indirette detenute in società ed enti, come di seguito intese:
 - di primo livello detenute in società per il tramite di società o di organismi;
 - di livello superiore al primo detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione (fattispecie non presente per il Comune di Poggio Renatico);
- ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del T.U.S.P. *"Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da*

amministrazioni pubbliche.”

VERIFICATO che in base all'analisi condotta dagli uffici competenti di natura esclusivamente tecnica non sussistono i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante fusione o soppressione, anche attraverso la messa in liquidazione o cessione obbligatoria di nessuna delle partecipazioni comunali, mentre, per quanto attiene alle motivazioni al mantenimento inserite nell'allegato esse risultano di natura discrezionale dell'amministrazione comunale;

DATO ATTO che pertanto, le suddette motivazioni discrezionali, in conseguenza delle valutazioni tecniche del possibile mantenimento delle società partecipate, contenute nell'allegato tecnico alla presente deliberazione risultano decise dall'amministrazione comunale e condivise dal presente organo consiliare;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale degli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, così come rappresentate nella Relazione Tecnica allegato A) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto le seguenti società a totale o parziale partecipazione pubblica e a partecipazione diretta ed indiretta, così come individuate dal combinato disposto degli art. 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 - presenti al 31/12/2017 nel Comune di Poggio Renatico:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE:

1. ACOSEA IMPIANTI srl
2. LEPIDA Spa
3. SIPRO Spa
4. CMV Servizi srl
5. CLARA SPA
6. CMV Energia & Impianti srl
7. HERA spa

di cui: HERA SPA risulta quotata in borsa e pertanto esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 20 del T.U.S.P., in quanto non espressamente indicata la valenza del dettato dispositivo anche alle società quotate, ed inoltre ai sensi dell'art. 26, comma 3 del TUSP, è esclusa dall'obbligo di alienazione e può essere mantenuta ex lege;

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE INDIRETTAMENTE:

1. A TUTTA RETE srl, posseduta per il tramite di CMV Servizi srl
2. DELTA 2000 Soc. consortile a.r.l., posseduta per il tramite di SIPRO Spa

entrambe possedute per il tramite di partecipazioni dirette di cui non si detiene il controllo;

VISTO che il Comune di Poggio Renatico possiede inoltre una partecipazione diretta dello 0,08% al 31/12/2017, all'interno del CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV), consorzio con attività esterna costituito ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice Civile di diritto privato in controllo pubblico e che pertanto tale fattispecie giuridica non è riconducibile all'ambito di applicazione del D.Lgs. 175/2016 in base a quanto previsto dal combinato disposto degli art. 1 e 2, lettera l) del medesimo decreto;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.54 del 20-12-2018 COMUNE DI POGGIO RENATICO

VERIFICATO che in base a quanto sopra, la ricognizione effettuata dai competenti uffici comunali ha evidenziato che non sussistono, ai sensi della normativa vigente su esposta i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante fusione o soppressione, anche attraverso la messa in liquidazione o cessione obbligatoria di nessuna delle partecipazioni comunali come sopra riportate;

INTESO pertanto approvare l'allegato tecnico allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) facendo proprie le motivazioni inerenti il mantenimento delle succitate partecipazioni discrezionalmente decise dall'amministrazione comunale;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art.10 del T.U.S.P.;

VISTO il parere favorevole espresso in merito dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 che si allega sotto la lettera B);

VERIFICATA che, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area ragioneria Bilancio Economato Personale Dott.ssa Daniela Bonifazzi;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale Dott.ssa Daniela Bonifazzi;

RILEVATA la necessità di provvedere all'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

UDITI gli interventi dei Consiglieri riportati in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, come da registrazione digitale conservata agli atti presso l'Ufficio Segreteria;

DATO ATTO che nessun componente del Consiglio Comunale ha dichiarato di essere in conflitto d'interesse

A seguito di votazione resa palese per alzata di mano avente il seguente esito :

consiglieri presenti	n. 12
consiglieri votanti	n. 8
voti favorevoli	n. 8 – Gruppo di maggioranza Insieme per Poggio
voti contrari	n.//
astenuiti	n. 4 –Gruppo di minoranza Centro Sinistra per Poggio (Consiglieri Garuti Elettra-capogruppo, Malaguti Giuseppe, Biavati Luca Zuccatelli Angelo

DELIBERA

1) Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;

2) Di approvare la Relazione tecnica, allegato tecnico A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, contenente la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Poggio Renatico al 31/12/2017, ai sensi dell'art. 20 del

D.Lgs. 175/2016 avente ad oggetto le seguenti società a totale o parziale partecipazione pubblica - così come individuate dal combinato disposto degli art. 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 - presenti al 31/12/2017:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE:

1. ACOSEA IMPIANTI srl
2. LEPIDA Spa
3. SIPRO Spa
4. CMV Servizi srl
5. CLARA SPA
6. CMV Energia & Impianti srl
7. HERA spa

di cui: HERA SPA risulta quotata in borsa e pertanto esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 20 del T.U.S.P., in quanto non espressamente indicata la valenza del dettato dispositivo anche alle società quotate, ed inoltre ai sensi dell'art. 26, comma 3 del TUSP, è esclusa dall'obbligo di alienazione e può essere mantenuta ex lege;

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE INDIRETTAMENTE:

1. A TUTTA RETE srl, posseduta per il tramite di CMV Servizi srl
2. DELTA 2000 Soc. consortile a.r.l. posseduta per il tramite di SIPRO Spa

entrambe possedute per il tramite di partecipazioni dirette di cui non si detiene il controllo;

3) Che il Comune di Poggio Renatico alla data del 31/12/2017 possiede inoltre:

- una partecipazione diretta dello 0,08%, all'interno del CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV), consorzio con attività esterna costituito ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice Civile di diritto privato in controllo pubblico e che pertanto tale fattispecie giuridica non è riconducibile all'ambito di applicazione del D.Lgs. 175/2016 in base a quanto previsto dal combinato disposto degli art. 1 e 2, lettera l) del medesimo decreto;

4) che in base a quanto in narrativa esposto, dall'analisi condotta dagli uffici competenti di natura tecnica non sussistono i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante fusione o soppressione, anche attraverso la messa in liquidazione o cessione obbligatoria di nessuna delle partecipazioni comunali, come sopra riportate, e che le motivazioni al mantenimento sono esclusivamente di natura discrezionale dell'amministrazione comunale;

5) di fare proprie approvando le motivazioni discrezionali dell'amministrazione comunale al mantenimento delle partecipazioni, contenute nella Relazione Tecnica, allegato tecnico A) alla presente deliberazione, effettuate in conseguenza delle valutazioni tecniche alla possibilità di mantenimento delle società partecipate effettuate dagli uffici competenti, e di dare atto che la formulazione delle stesse tengono altresì conto:

- che attraverso l'assetto complessivo delle società possedute dall'ente si mira ad assicurare il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio ad oggi amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate e possedute dal Comune di Poggio Renatico al 31/12/2017;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.54 del 20-12-2018 COMUNE DI POGGIO RENATICO

- degli attuali scenari in atto di scissione parziale proporzionale per incorporazione delle società inerenti il Gruppo CMV, ai cui esiti decorreranno presumibilmente dai primi mesi dell'anno 2019, dettagliatamente descritti nell'allegato A) c.d. "Relazione Tecnica", dai quali, allo stato attuale, non risultano motivi che pregiudicano la legittimità di disporre della facoltà dell'Ente di proseguire nel complesso la partecipazione nelle società facenti capo al Gruppo CMV, e che, in occasione di una prossima razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Poggio Renatico, potranno eventualmente essere presi in considerazioni ulteriori processi di razionalizzazione previsti dal T.U.S.P. in merito alle suddette partecipazioni, nel caso in cui ne sorgessero le necessità o comunque si rendesse opportuno per l'Ente procedere in tal senso.
 - che per la società Delta 2000, soc. consortile a.r.l.: partecipata indirettamente dal Comune di Poggio Renatico per il tramite di Sipro Spa, a sua volta partecipata diretta dall'ente di cui però non detiene il controllo, costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6), su iniziativa degli enti locali nell'area del Delta del Po – Emilia Romagna delle Province di Ferrara e di Ravenna al fine di operare appunto come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader), ai fini del calcolo del fatturato medio si è provveduto ad includere tra le voci di analisi anche i contributi in conto esercizio, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida del Mef, fornite per la redazione del provvedimento di cui all'art. 20 del TUSP, per le ragioni dettagliatamente indicate in premessa a cui si rimanda integralmente;
- 6) Di approvare pertanto il mantenimento di tutte le società presenti al 31/12/2017 che non saranno oggetto di razionalizzazione secondo quanto riportato nella predetta Relazione tecnica;
 - 7) di rendere noto, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale Dott.ssa Daniela Bonifazzi;
 - 8) di dare atto altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale Dott.ssa Daniela Bonifazzi ed allegati al presente atto;
 - 9) Di dare atto che è stato rilasciato il parere favorevole espresso in merito dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 che si allega sotto la lettera B);
 - 10) Di incaricare i competenti uffici comunali all'attuazione delle relative procedure amministrative e gestionali, discendenti dal presente atto;
 - 11) Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
 - 12) Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Poggio Renatico;
 - 13) Di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato

attraverso l'applicativo Partecipazioni del portale Tesoro – <https://portaletesoro.mef.gov.it> in conformità con quanto previsto dal TUSP e dalle Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, emanate il 23/11/2018;

14) Di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Emilia-Romagna ed alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016;

Con separata votazione resa palese per alzata di mano avente il seguente esito :

consiglieri presenti	n. 12
consiglieri votanti	n. 8
voti favorevoli	n. 8 – Gruppo di maggioranza Insieme per Poggio
voti contrari	n.//
astenuiti	n. 4 –Gruppo di minoranza Centro Sinistra per Poggio (Consiglieri Garuti Elettra-capogruppo, Malaguti Giuseppe, Biavati Luca Zuccatelli Angelo

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n., 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.46 del 29-11-2018
Delibera n. 54 del 20-12-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO AL 31/12/2017, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016, COME INTEGRATO DAL D.LGS. N. 100/2017.

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile Area Ragioneria , Bilancio, Economato e Personale, ai sensi degli artt.49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge n. 190/2012.

Data: 07-12-2018

Il Responsabile di Area
F.to BONIFAZZI DR.SSA DANIELA

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta, in qualità di Responsabile Area Ragioneria, Bilancio, Economato e Personale, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge n. 190/2012.

Data: 07-12-2018

Il Responsabile di Area
F.to BONIFAZZI DR.SSA DANIELA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
GARUTI DANIELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
NECCO DR.SSA STEFANIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/00.

Poggio Renatico, 15 GEN 2019

IL MESSO COMUNALE
FARIOLI LUCA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/00.

Poggio Renatico, 20-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
NECCO DR.SSA STEFANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15/01/2019 al 30/01/2019, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/00 senza reclami.

Poggio Renatico,

IL SEGRETARIO COMUNALE
NECCO DR.SSA STEFANIA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art.134, del D.Lgs. n.267/00.

Poggio Renatico,

IL SEGRETARIO COMUNALE
NECCO DR.SSA STEFANIA

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO

(ART. 20 D.LGS. N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016, COSI' COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100 DEL 16 GIUGNO 2017)

RELAZIONE TECNICA

L'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 integrato dalle modifiche apportate con il D.Lgs n. 100 del 16/06/2017 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", di seguito T.U.S.P) ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente, con provvedimento motivato, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In base a quanto disposto all'art. 26, comma 11 del medesimo T.U.S.P. la prima annualità in cui occorre procedere alla suddetta analisi è l'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017;

Nello specifico i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1 dell'art. 20 del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche rilevino la presenza di:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Per quanto riguarda l'esattezza dei limiti e degli anni di riferimento per la condizione di cui alla lett. d) sono:

- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

Si ricorda che il Comune di Poggio Renatico ha altresì adempiuto all'operazione, di natura straordinaria, prevista dall'art. 24 del T.U.S.P. e cioè alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute al 23/09/2016 con DCC n. 44 del 26/09/2017. L'atto citato ha evidenziato che dall'analisi condotta dagli uffici competenti di natura tecnica non sussistevano i presupposti previsti dalla normativa per la cessione/alienazione obbligatoria di alcuna delle partecipazioni comunali, e che le ragioni del mantenimento delle stesse derivavano dalla volontà discrezionale dell'amministrazione comunale esplicitata negli allegati A) alla citata deliberazione ai quali si rimanda per ulteriori dettagli.

Considerato pertanto che l'esito della revisione straordinaria, condotta ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., sia per quanto riguarda le partecipazioni detenute dal comune di Poggio Renatico, alla data del 23/09/2016, ha decretato il mantenimento di tutte le partecipazioni oggetto di analisi non sussistendo la necessità in capo al Comune di Poggio Renatico di compiere ulteriori attività in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria succitato.

L'adempimento prevedeva inoltre che:

- l'esito della ricognizione venisse comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo: debitamente effettuato dall'ente in data 19/10/17;
- la trasmissione delle deliberazioni alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Emilia-Romagna ed alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016: debitamente effettuata in data 16/10/2017 con nota prot. num. 16154 inviata via PEC;

La revisione straordinaria di cui all'art. 24 del T.U.S.P. ha costituito un aggiornamento, ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P., dei piani operativi di razionalizzazione già adottati in precedenza autonomamente con apposito atto dal Comune di Poggio Renatico, ai sensi dell'art. 1, c. 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

Sul piano procedimentale, il comma 1 dell'art. 20 prescrive dunque che, annualmente entro il 31 di dicembre venga adottato un provvedimento di analisi dell'assetto complessivo delle società detenute dall'ente sia direttamente che indirettamente. Nel caso sussistano le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 20 occorre adottare un piano di razionalizzazione, corredato da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione degli stessi.

Il piano di razionalizzazione può prevedere la fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni per le quali sussistono le situazioni di cui al comma 2 dell'art. 20.

Così come previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 20 l'esito del presente provvedimento sarà trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti – Sezione Emilia-Romagna nonché alla nuova struttura di controllo del MEF di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro <https://portalesoro.mef.gov.it>.

L'art. 20 impone, quindi, che il processo di razionalizzazione si attui in presenza delle seguenti macro categorie di situazioni:

- a) **partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art. 4, del medesimo Decreto.** Il comma 1 dispone che *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”* Al comma 2 dell'art. 4 il legislatore specifica, in positivo, le categorie di società legittimamente costituibili o detenibili da Enti pubblici, specificandone il tipo di attività ammessa, quale:
- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- Il comma 3 dell'art. 4 estende, invece, l'ambito della legittima partecipazione, da parte di Enti pubblici, a compagini societarie a quelle aventi *“per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”* mentre il comma 7 del medesimo articolo, in termini di specialità, prevede l'ammissibilità di specifiche attività.

Altri commi dell'art. 4 prevedono altre fattispecie ammesse di partecipazioni societarie da parte del Comune, tra le quali si sancisce che *“E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.”*(comma 6).

- b) **società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;**
- c) **partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;**
- d) **partecipazioni in società che, nel triennio precedente (2015-2017), abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;**
- e) **partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;**
- f) **necessità di contenimento dei costi di funzionamento;**
- g) **necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.**

La razionalizzazione periodica prevista dall'art. 20 del T.U.S.P. è:

- obbligatoria;
- da effettuarsi annualmente e per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità;
- necessaria anche in caso di attestazione di assenza di partecipazioni.

D'altro canto, gli esiti dell'analisi sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi).

È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.

Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge:

- stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4;
 - ricorrere o meno delle situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione).
- Ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità.

Nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata si è ritenuto di rilevante importanza il tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, si è altresì esplicitata la ragione della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente.

In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore.

In particolare, nell'effettuare la presente analisi, si è partiti dagli esiti sulle attività svolte dalle società partecipate del comune di Poggio Renatico, ad esito della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, effettuata entro il 30/09/2017, tenuto debitamente conto delle eventuali modifiche intercorse dal 23/09/2016 ad oggi.

Si sono inoltre seguite le indicazioni contenute nelle Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, emanate il 23/11/2018, che dettano importanti chiarimenti concernenti sia i dati da comunicare per il censimento annuale delle partecipazioni, di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014, nonché ulteriori specifiche e documenti di supporto relativi all'attuazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

Oggetto della rilevazione: delimitazione del perimetro oggettivo:

Le Pubbliche Amministrazioni devono procedere innanzitutto ad una ricognizione delle partecipazioni detenute, **direttamente e/o indirettamente**, alla data del **31/12/2017**.

Ai fini dell'applicazione del T.U. si intende:

- per **“partecipazione”**: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi” (art. 2, comma 1, lett. f);
- per **“società”**: società per azioni (spa), società in accomandita per azioni (sapa), società a responsabilità limitata (srl), società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative (art. 2, comma 1, lett. l);

- per “**partecipazione indiretta**”: la partecipazione detenuta in una società per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione medesima (art. 2, comma 1, lett. g);
- per “**controllo**”: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo” (art. 2, comma 1, lett. b).

Saranno quindi oggetto di razionalizzazione periodica:

- le società nelle quali l'Amministrazione Pubblica detiene una partecipazione diretta seppur non controllate;
- le società controllate dall'Amministrazione Pubblica;
- le società nelle quali l'Amministrazione Pubblica detiene una partecipazione indiretta:
 - di primo livello se detenute in società per il tramite di società o di organismi;
 - di livello superiore al primo se detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione.

Ne deriva per tanto che non saranno oggetto di revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del T.U.:

- le partecipazioni dell'Amministrazione Pubblica in altri organismi che non costituiscono società;
- le società quotate e le loro controllate, dato che non espressamente indicato, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del T.U.;

Si evidenzia inoltre che ai sensi dell'art. 26, comma 3 del TUSP, sono escluse dall'obbligo di alienazione e possono essere mantenute ex lege le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.

Ulteriori adempimenti connessi alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche:

I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 20, anche qualora attestanti l' assenza di partecipazioni o la decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, devono essere comunicati attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del d.lgs., n. 175/2016.

Per la Corte, la Sezione è quella individuata dall'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175/2016: «*per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi*».

La presente “razionalizzazione periodica delle partecipazioni” verrà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Poggio Renatico, sebbene tale onere non sia espressamente previsto né dal T.U. né dal D.lgs. n. 33/2013, al fine di dare opportuna conoscenza agli stakeholder dell'ente ed in analogia con i precedenti adempimenti in tema di razionalizzazione delle società partecipate.

Le partecipazioni del Comune di Poggio Renatico:

Si evidenzia che alla data del 31/12/2017 il Comune di Poggio Renatico possedeva le seguenti partecipazioni dirette nelle seguenti società oggetto di rilevazione:

1. **Acosea Impianti S.r.l.:** partecipazione societaria diretta
2. **Lepida S.p.a:** partecipazione societaria diretta
3. **Sipro S.p.a:** partecipazione societaria diretta
4. **C.M.V. Servizi S.r.l.:** partecipazione societaria diretta
5. **Clara S.p.a.:** partecipazione societaria diretta
6. **C.M.V Energia & Impianti S.r.l.:** partecipazione societaria diretta
7. **Hera S.p.a.:** partecipazione societaria diretta in società quotata


l'ente a tale data possedeva anche le seguenti società indirette per il “tramite” di società di cui l'ente non possiede il controllo:

- 1) **A Tutta Rete Srl:** partecipazione societaria indiretta per il tramite della partecipata C.M.V Servizi S.r.l.
- 2) **Delta 2000 Soc. Cons. a r.l.:** partecipazione societaria indiretta per il tramite della partecipata Sipro S.p.a

A titolo informativo si riporta l'ulteriore partecipazione da parte dell'ente in altra fattispecie di organismo non soggetto alle disposizioni del T.U.S.P.:

- 1) **Consorzio Energia Veneto – Cev – :** partecipazione in altro organismo nello specifico: consorzio

Ai fini della razionalizzazione periodica da effettuarsi ai sensi dell'art. 20 del T.U. in base alle indicazioni fornite sulle fattispecie di partecipazioni dirette ed indirette da ritenersi oggetto di razionalizzazione periodica si fornisce la seguente rappresentazione grafica:



Al fine di ottemperare all'art. 20 del T.U. per ciascuna delle società oggetto di razionalizzazione periodica i dati che si forniranno saranno raggruppati nelle seguenti schede di analisi:

1. DATI ANAGRAFICI
2. SETTORE DI ATTIVITA'
3. DATI DI BILANCIO
4. TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
5. DATI PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ED ESITO

che vengano allegare alla deliberazione consiliare la cui compilazione ha tenuto altresì conto dei contenuti delle Linee Guida del MEF, emanate in data 23/11/2018, di particolare attinenza con l'adempimento previsto dall'art. 20 del TUSP.


Esito della ricognizione:

Nelle schede allegare al presente piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche sono indicate le motivazioni che inducono l'ente a non procedere con alcun intervento di razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione di quote societarie possedute;

Di seguito si riportano le schede di cui al piano di razionalizzazione periodica, compilate per le società a partecipazione diretta ed indiretta del Comune di Poggio Renatico alla data del 31/12/2017.

**ANALISI ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' IN CUI
IL COMUNE DI POGGIO RENATICO DETIENE
PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRETTE
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

01.01 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA STRUTTURA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE E ALTRI ORGANISMI



02.01 PARTECIPAZIONI DIRETTE

Prog.	Denominazione società - Codice Fiscale - Stato della società	Stato	Provincia - Comune	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Descrizione Attività svolta	Esito della rilavazione	Partecipazione di controllo	Società in house	Previsione nello statuto di limiti sul fatturato - solo se sì in colonna J	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Tipologia di attività svolta	NOTE
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	ACOSEA IMPIANTI S.R.L. - C.F.: 01642180382 - ATTIVA	Italiana	Ferrara - Ferrara	2004	2,22	Gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali, e specificatamente del servizio idrico integrato.	Mantenimento	NO	SI	SI	NO	Attività produttive di bene e servizi	
2	LEPIDA S.P.A. - C.F.: 02770891204 - ATTIVA	Italiana	Bologna - Bologna	2007	0,0015	Strumento operativo promosso da Regione Emilia Romagna per la pianificazione, ideazione, progettazione, sviluppo, integrazione, dispiegamento, configurazione, realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida	Mantenimento	NO	SI	SI	NO	Attività produttive di bene e servizi	
3	SIPRO S.P.A. - AGENZIA PER LO SVILUPPO FERRARA - C.F.: 00243260387 - ATTIVA	Italiana	Ferrara - Ferrara	1975	0,87	Programmazione economica, assistenza tecnica e amministrativa alle imprese e sportelli territoriali, progetti europei, facility management: incubatori, aree industriali, impianti fotovoltaici, assistenza tecnica agli enti, attrazione di nuovi investimenti e efficienza energetica per il settore pubblico	Mantenimento	NO	NO		NO	Attività produttive di bene e servizi	
4	C.M.V. SERVIZI S.R.L. - C.F.: 01467410385 - ATTIVA	Italiana	Ferrara - Cento	1999	0,01	Manutenzione del verde pubblico, disinfestazione, derattizzazione, dezanarizzazione, illuminazione pubblica, sgombero neve, cimiteri ed illuminazione votiva, manutenzione strade e pronto intervento	Mantenimento	NO	SI	SI	NO	Attività produttive di bene e servizi	
5	CLARA S.P.A. - C.F.: 01004910384 - ATTIVA	Italiana	Ferrara - Copparo	1986	4,33	Raccolta rifiuti, trattamento e smaltimento rifiuti, trasporto merci su strada, pulizia e lavaggio aree pubbliche, rimozione neve e ghiaccio, servizi di disinfestazione	Mantenimento	NO	SI	SI	NO	Attività produttive di bene e servizi	
6	C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI S.R.L. - C.F.: 01565150388 - ATTIVA	Italiana	Ferrara - Cento	2002	0,04	Compre vendita di gas naturale, di energia elettrica, di calore e i da ogni altro tipo di gas o prodotto energetico comprese le prestazioni e servizi connessi alle menzionate attività e gestione di impianti dedicati ai rifiuti.	Mantenimento	NO	NO		NO	Attività produttive di bene e servizi	
7	HERA S.P.A - 04245520376 - ATTIVA	Italiana	Bologna - Bologna	1995	0,01765	L'esercizio, in Italia e all'estero, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare la gestione delle risorse idriche, delle risorse energetiche e dei servizi ambientali.	Mantenimento	NO	NO		SI	Attività produttive di bene e servizi	

02.02 PARTECIPAZIONI INDIRETTE DETENUTE ATTRAVERSO UNA PARTECIPATA TRAMITE

Prog.	Denominazione società - Codice Fiscale - Stato della società	Stato	Provincia - Comune	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione detenuta dalla tramite	% Quota di partecipazione dell'ente società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Esito della rilavazione	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Tipologia di attività svolta	NOTE
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Ind_1	A TUTTA RETE S.R.L. C.F.: 01813730387- ATTIVA	Italiana	Ferrara - Cento	2010	C.M.V. SERVIZI S.R.L.	100,0000	0,01	0,01	Esercita attività di gestione integrata di impianti, reti di trasporto e di distribuzione sia per usi civili che produttivi di: risorse energetiche, gas, teleriscaldamento, energia elettrica, acc...	Mantenimento	NO	NO	NO	Attività produttive di bene e servizi	
Ind_2	DELTA 2000 SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. - C.F.: 01358060380- ATTIVA	Italiana	Ferrara - Ostellato	1996	SIPRO S.P.A. - AGENZIA PER LO SVILUPPO FERRARA	0,91	0,87	0,007917	La società opera come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader). Svolge attività rivolte a valorizzare in modo integrato ed organico le risorse e le attività economiche presenti sul territorio al fine di strutturare un insieme integrato di risorse naturalistiche, ambientali, sociali, economiche e culturali per definire un prodotto globale di qualità	Mantenimento	NO	NO	NO	Attività produttive di bene e servizi	Nei conteggi del fatturato per la società si sono inclusi i contributi in conto esercizio per i motivi indicati nella relativa scheda di analisi 03.02

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata: ACOSEA IMPIANTI S.R.L.

Tipo partecipazione: Diretta

Gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali, e specificatamente del servizio idrico integrato.

Attività svolta:

- *Indicare se la società:*
 - Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
 - Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.4, lett. A)
 - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
 - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
 - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
 - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- *Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società si occupa della gestione unitaria del complesso dei beni del servizio idrico integrato, tipologia di servizio avente caratteristica di servizio di interesse generale. Attraverso la costituzione della società si è provveduto a separare la proprietà dei beni dal soggetto gestore del servizio idrico integrato.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Strumento operativo promosso da Regione Emilia Romagna per la pianificazione, ideazione, progettazione, sviluppo, integrazione, dispiegamento, configurazione, realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida

Attività svolta:

- *Indicare se la società:*
 - Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
 - Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.4, lett. A)
 - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
 - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
 - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
 - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- *Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

L'Ambito di attività svolto dalla società ed i servizi offerti sono finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture telematiche e di telecomunicazione in conformità con quanto indicato dalla L.R. 11/2004. Il perseguimento delle finalità della società ed i servizi offerti consentono agli enti soci di garantire lo svolgimento delle loro funzioni oltre che l'assolvimento di obblighi normativi da parte degli Enti Locali soci in ambito di telecomunicazioni e di digitalizzazione.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	3
Denominazione società partecipata:	SIPRO S.P.A. - AGENZIA PER LO SVILUPPO FERRARA
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Programmazione economica, assistenza tecnica e amministrativa alle imprese e sportelli territoriali, progetti europei, facility management: incubatori, aree industriali, impianti fotovoltaici, assistenza tecnica agli enti, attrazione di nuovi investimenti e efficienza energetica per il settore pubblico;

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	<input type="checkbox"/>
- Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.4, lett. A)	<input type="checkbox"/>
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	<input type="checkbox"/>
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)	<input type="checkbox"/>
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	<input type="checkbox"/>
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	<input type="checkbox"/>
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:	<input type="checkbox"/>
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	<input type="checkbox"/>
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	<input type="checkbox"/>
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	<input type="checkbox"/>
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	<input type="checkbox"/>
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	<input type="checkbox"/>
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	<input checked="" type="checkbox"/>
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	<input type="checkbox"/>
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	<input type="checkbox"/>
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	<input type="checkbox"/>
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	<input type="checkbox"/>
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	<input type="checkbox"/>

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Gli ambiti di attività che caratterizzano l'operatività di Sipro S.p.a tra i quali: la promozione dello sviluppo sostenibile, la riduzione del "consumo del territorio", l'attrazione di investimenti dall'esterno ed il sostenimento delle attività presenti sul territorio oltre a ritenersi strettamente connessi al perseguimento delle proprie finalità istituzionali si possono ricondurre al perseguimento di servizio avente interesse generale, ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 4 del Tusp sostanziosi in particolare nella formazione di nuove fonti di reddito e di occupazione.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Manutenzione del verde pubblico, disinfezione, derattizzazione, dezanarizzazione, illuminazione pubblica, sgombero neve, cimiteri ed illuminazione votiva, manutenzione strade e pronto intervento.

Attività svolta:

- *Indicare se la società:*
 - Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
 - Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.4, lett. A)
 - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
 - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
 - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
 - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- *Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Azienda multi-utility; i servizi offerti ai soci si riguardano: la manutenzione del verde pubblico, la disinfezione, derattizzazione, dezanarizzazione, lo sgombero neve, la pubblica illuminazione, i cimiteri ed l'illuminazione votiva, la manutenzione delle strade e il servizio di pronto intervento. Date le tipologie di attività si ritiene che l'azienda produca servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:
Raccolta rifiuti, trattamento e smaltimento rifiuti, trasporto merci su strada, pulizia e lavaggio aree pubbliche, rimozione neve e ghiaccio, servizi di disinfezione.

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.4, lett. A)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Società che si occupa in pieno del ciclo integrato dei rifiuti comprendendo anche il trasporto merci su strada, la pulizia e lavaggio aree pubbliche, la rimozione della neve e ghiaccio ed i servizi di disinfezione. La gestione del ciclo integrato dei rifiuti si inquadra nell'ambito dei servizi aventi interesse generale

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata: C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI S.R.L.

Tipo partecipazione: Diretta

Comprendita di gas naturale, di energia elettrica, di calore e i da ogni altro tipo di gas o prodotto energetico comprese le prestazioni e servizi connessi alle menzionate attività e gestione di impianti dedicati ai rifiuti.

Attività svolta:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.4, lett. A)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- *Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Attualmente l'oggetto sociale della società specifica che la stessa si occupa di attività inerenti la comprendita di gas naturale, di energia elettrica, di calore e di ogni altro tipo di gas o prodotto energetico oltre che della gestione di impianti dedicati ai rifiuti, realizzazione, gestione anche per conto terzi e sfruttamento di impianti per la produzione di energia e gas naturale da qualsiasi fonte, comprese quelle rinnovabili e di qualsiasi natura; ritenute di interesse generale. Per meglio comprendere le motivazioni che riconducono la società CMV Energia & Impianti Srl all'attività indicata si rimanda a quanto descritto nella scheda 04 - Mantenimento.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	7
Denominazione società partecipata:	HERA S.P.A
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	L'esercizio, in Italia e all'estero, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare la gestione delle risorse idriche, delle risorse energetiche e dei servizi ambientali.

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.4, lett. A)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Tra i servizi svolti da HERA S.p.a. rientrano: la raccolta, trattamento e fornitura di acqua, la produzione e distribuzione di gas, la gestione i reti fognarie, ecc.... Tutti servizi aventi interesse generale e necessari per lo svlgimento delle funzioni istituzionali dell'ente

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Esercita attività di gestione integrata di impianti, reti di trasporto e di distribuzione sia per usi civili che produttivi di: risorse energetiche, gas, teleriscaldamento, energia elettrica, acc...

Attività svolta:

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.4, lett. A)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- *Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

I servizi svolti da A Tutta Rete Srl tra i quali: la gestione integrata di impianti, reti di trasporto e di distribuzione sia per usi civili che produttivi di risorse energetiche, gas, teleriscaldamento, energia elettrica, acc... rientrano tutti nei servizi aventi interesse generale e necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

La società opera come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader). Svolge attività rivolte a valorizzare in modo integrato ed organico le risorse e le attività economiche presenti sul territorio al fine di strutturare un insieme integrato di risorse naturalistiche, ambientali, sociali, economiche e culturali per definire un prodotto globale di qualità

Attività svolta:

- *Indicare se la società:*
 - Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
 - Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.4, lett. A)
 - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
 - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
 - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
 - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- *Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Delta 2000 è una società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, costituita a suo tempo (1996) su iniziativa degli enti locali nell'area del Delta del Po - Emilia Romagna delle Province di Ferrara e di Ravenna al fine di operare come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader). La canalizzazione sul territorio dei comuni aderenti dei finanziamenti che prevedono un approccio Leader e l'impiego dei fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE), di cui all'accordo di Paternariato 201/2020 "Italia - Bruxelles" presuppone la costituzione dei Gruppi di Azione Locale e, quindi, la partecipazione dei comuni soci al GAL Delta 2000 soc. cons. a.r.l. è sicuramente di tipo strategico ed indispensabile per canalizzare sul territorio risorse comunitarie che prevedono l'approccio partecipativo. Il GAL Delta 2000 ha come scopo la valorizzazione in modo integrato ed organico delle risorse e delle attività economiche presenti sul territorio, allo scopo di favorirne uno sviluppo organico ed integrato, aumentando quantitativamente e qualitativamente l'imprenditoria locale e promuovendo un modello sostenibile di sviluppo, favorendo la conservazione dei valori, delle tradizioni e della cultura propria delle comunità locali. La società si inserisce nel quadro della evoluzione delle strategie comunitarie, nazionali, e regionali, che prevedono la differenziazione delle politiche quale strumento di supporto agli Enti Pubblici locali e alle imprese del territorio per svolgere funzioni di animazione, informazione, progettazione, assistenza tecnica e gestione degli interventi a livello locale. Dette attività oltre a ritenersi strettamente connesse al perseguimento delle proprie finalità istituzionali si possono ricondurre al perseguimento di un servizio avente interesse generale, ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 4 del Tusp, avendo quali finalità la ricerca di uno sviluppo delle risorse economiche integrate e sostenibile con le altre tipologie di risorse: naturalistiche, ambientali, sociali e culturali presenti nel territorio.

Il GAL Delta 2000 per il Comune di Poggio Renatico si qualifica come partecipazione indiretta, per il tramite di Sipro Spa. Dati gli scopi e le caratteristiche di GAL Delta 2000 la partecipazione in tale società da parte di Sipro si ritiene strategia ed estremamente opportuna data la possibilità di Delta 2000, in quanto GAL, di accedere a fondi comunitari per sviluppare progetti ed interventi a livello locale che rientrano anche negli ambiti di attività specifici di Sipro.

03.02 REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Dir_1

Progressivo società partecipata:

ACOSEA IMPIANTI S.R.L.

Denominazione società partecipata:

Diretta

Tipo partecipazione:

Gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali, e specificatamente del servizio idrico integrato.

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	2,00
Numero amministratori di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	170.024,00
Compensi amministratori	14.400,00
Compensi componenti organo di controllo	11.889,00

RISULTATO D'ESERCIZIO		Importi in euro	
2017	353.455,00	2015	3.289.712,00
2016	602.950,00	2016	3.226.800,00
2015	604.471,00		101.957,00
2014	1.087.650,00		-
2013	1.042.818,00		-

FATTURATO				Importi in euro	
Voci da C.E.	2017	2016	2015		
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.166.432,00	3.226.800,00	3.289.712,00		
A5) Altri Ricavi e Proventi di cui Contributi in conto esercizio (*)	128.646,00	101.957,00	112.162,00		
TOTALE	3.295.078,00	3.328.757,00	3.401.874,00		
FATTURATO MEDIO (contributi c/esercizio esclusi)			3.341.903,00		

(*) Se inclusi dare adeguata motivazione

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

--

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sussiste nessuna condizione di cui all'art. 20 c.2 e pertanto la società viene mantenuta
--

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.

03.02 REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Dir_2

Denominazione società partecipata:

LEPIDA S.P.A

Tipo partecipazione:

Diretta

Strumento operativo promosso da Regione Emilia Romagna per la pianificazione, ideazione, progettazione, sviluppo, integrazione, dispiegamento, configurazione, realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	73,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	4.756.705,00
Compensi amministratori	35.160,00
Compensi componenti organo di controllo	28.800,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	309.150,00
2016	457.200,00
2015	184.920,00
2014	339.909,00
2013	208.798,00

FATTURATO			
Voci da C.E.	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	27.844.332,00	28.805.823,00	26.111.399,00
A5) Altri Ricavi e Proventi di cui Contributi in conto esercizio (*)	540.398,00	403.647,00	838.220,00
	156.282,00	20.000,00	155.156,00
TOTALE	28.384.730,00	29.209.470,00	26.949.619,00
FATTURATO MEDIO (contributi c/esercizio esclusi)	28.070.793,67		

(*) Se inclusi dare adeguata motivazione

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sussiste nessuna condizione di cui all'art. 20 c.2 e pertanto la società viene mantenuta

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.

03.02 REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Dir_3

Denominazione società partecipata:

SIPRO S.P.A - AGENZIA PER LO SVILUPPO FERRARA

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Programmazione economica, assistenza tecnica e amministrativa alle imprese e sportelli territoriali, progetti europei, facility management: incubatori, aree industriali, impianti fotovoltaici, assistenza tecnica agli enti, attrazione di nuovi investimenti e efficienza energetica per il settore pubblico

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	9,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	441.797,00
Compensi amministratori	30.000,00
Compensi componenti organo di controllo	17.500,00

RISULTATO D'ESERCIZIO		Importi in euro	
2017	7.872,00	2016	836.078,00
2016	7.107,00	2015	1.555.980,00
2015	6.353,00		
2014	-824.948,00		
2013	18.937,00		

FATTURATO				Importi in euro	
Voci da C.E.	2017	2016	2015		
A1) Ricavi delle vendite e delle	868.350,00	836.078,00	721.155,00		
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.507.327,00	1.389.989,00	1.555.980,00		
di cui Contributi in conto esercizio	1.109.371,00	1.002.930,00	1.024.517,00		
(*)					
TOTALE	2.375.677,00	2.226.067,00	2.277.135,00		
FATTURATO MEDIO (contributi c/esercizio esclusi)			1.247.353,67		

(*) Se inclusi dare adeguata motivazione

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sussiste nessuna condizione di cui all'art. 20 c.2 e pertanto la società viene mantenuta

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.

03.02 REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Dir_4

Denominazione società partecipata:

C.M.V. SERVIZI S.R.L.

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Manutenzione del verde pubblico, disinfezione, derattizzazione,dezanarizzazione, illuminazione pubblica ,sgombero neve, cimieri ed illuminazione votiva, manutenzione strade e pronto intervento

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	11,00
Numero amministratori di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	0
	3
	0

Costo del personale (f)	528.288,00
Compensi amministratori	54.937,00
Compensi componenti organo di controllo	34.466,00

RISULTATO D'ESERCIZIO		Importi in euro	
		2017	2015
		10.678,00	
		266.436,00	
		477.392,00	
		173.217,00	
		262.393,00	

FATTURATO		Importi in euro	
Voci da C.E.		2017	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.741.048,00	17.020.036,00
A5) Altri Ricavi e Proventi di cui Contributi in conto esercizio (*)		82.749,00	819.941,00
		643.205,00	55.268,00
TOTALE		2.823.797,00	17.839.977,00
FATTURATO MEDIO (contributi c./esercizio esclusi)		5.343.999,00	8.436.433,33

(*) Se inclusi dare adeguata motivazione

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sussiste nessuna condizione di cui all'art. 20 c.2 e pertanto la società viene mantenuta

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.

03.02 REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Dir_5

Denominazione società partecipata:

CLARA S.P.A.

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

Raccolta rifiuti, trattamento e smaltimento rifiuti, trasporto merci su strada, pulizia e lavaggio aree pubbliche, rimozione neve e ghiaccio, servizi di disinfezione.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	425,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	17.976.387,00
Compensi amministratori	72.592,00
Compensi componenti organo di controllo	40.040,00

RISULTATO D'ESERCIZIO		Importi in euro	
	2017	2016	2015
	153.674,00		
	165.307,00		
	105.900,00		
	546.098,00		
	49.114,00		

Importi in euro

FATTURATO			
Voci da C.E.	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	49.193.960,00	32.589.793,00	35.669.138,00
A5) Altri Ricavi e Proventi di cui Contributi in conto esercizio (*)	2.360.677,00	1.248.149,00	1.369.303,00
	1.180.692,00	155.460,00	226.794,00
TOTALE	51.554.637,00	33.837.942,00	37.038.441,00
FATTURATO MEDIO (contributi c/esercizio esclusi)			40.289.358,00

(*) Se inclusi dare adeguata motivazione

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sussiste nessuna condizione di cui all'art. 20 c.2 e pertanto la società può essere mantenuta. La società Clara SPA è nata ufficialmente il 01/06/2017, dalla fusione per incorporazione della società CMV Raccolta Srl nella società AREA SPA, pertanto i dati di bilancio precedenti all'anno 2017 fanno capo alla Società Area SPA che contenzionalmente alla fusione/incorporazione di CMV Raccolta Srl ha modificato la propria denominazione divenendo: CLARA SPA.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.

03.02 REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Dir_6

Denominazione società partecipata:

C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI S.R.L.

Tipo partecipazione:

Diretta

Comprevedita di gas naturale, di energia elettrica, di calore e i da ogni altro tipo di gas o prodotto energetico comprese le prestazioni e servizi connessi alle menzionate attività e gestione di impianti dedicati ai rifiuti.

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	32,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	1.392.645,00
Compensi amministratori	37.030,00
Compensi componenti organo di controllo	12.000,00

RISULTATO D'ESERCIZIO		Importi in euro	
	2017	2016	2015
	118.564,00		
	155.558,00		
	145.992,00		
	464.414,00		
	1.168.500,00		

FATTURATO				Importi in euro	
Voci da C.E.	2017	2016	2015		
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.209.437,00	20.883.339,00	22.723.936,00		
A5) Altri Ricavi e Proventi di cui Contributi in conto esercizio (*)	113.047,00	205.966,00	44.248,00		
	-	-	-		
TOTALE	21.322.484,00	21.089.305,00	22.768.184,00		
FATTURATO MEDIO (contributi c/esercizio esclusi)			21.726.657,67		

(*) Se inclusi dare adeguata motivazione

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sussiste nessuna condizione di cui all'art. 20 c.2 e pertanto la società viene mantenuta

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.

03.02 REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_7

Denominazione società partecipata: HERA S.P.A

Tipo partecipazione: Diretta

L'esercizio, in Italia e all'estero, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare la gestione delle risorse idriche, delle risorse energetiche e dei servizi ambientali.

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	2.914,00
Numero amministratori	15
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	200.201.808,00
Compensi amministratori	2.369.000,00
Compensi componenti organo di controllo	

RISULTATO D'ESERCIZIO		Importi in euro	
2017	170.415.559,00	2016	2015
2016	144.687.056,00	1.223.902.412	1.277.280.783
2015	171.977.932,00	155.036.788	199.149.958
2014	134.514.196,00	-	-
2013	143.647.034,00		

Importi in euro

FATTURATO			
Voci da C.E.	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle	1.223.902.412	1.277.280.783	1.336.459.542
A5) Altri Ricavi e Proventi	155.036.788	199.149.958	215.925.192
di cui Contributi in conto esercizio (*)	-	-	-
TOTALE	1.378.939.200,00	1.476.430.741,00	1.552.384.734
FATTURATO MEDIO (contributi c/esercizio esclusi)			1.469.251.558,33

(*) Se inclusi dare adeguata motivazione

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sussiste nessuna condizione di cui all'art. 20 c.2 e pertanto la società viene mantenuta. In merito si segnala che dai dati di bilancio recuperati dalla società non viene evidenziato il dettaglio di quanto corrisposto a titolo di compensi agli amministratori e sindaci ma solo il dato aggregato che si è riportato nella casella "Compensi amministratori"

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.

03.02.REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Ind_1

Denominazione società partecipata:

A TUTTA RETE S.R.L.

Tipo partecipazione:

Indiretta

Attività svolta:

Esercita attività di gestione integrata di impianti, reti di trasporto e di distribuzione sia per usi civili che produttivi di: risorse energetiche, gas, teleriscaldamento, energia elettrica, acc...

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	20,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	1.041.089,00
Compensi amministratori	4.243,00
Compensi componenti organo di controllo	6.760,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	35.097,00
2016	79.765,00
2015	309.664,00
2014	59.692,00
2013	162.837,00

FATTURATO			
Voci da C.E.	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.868.278,00	5.968.361,00	6.527.490,00
A5) Altri Ricavi e Proventi di cui Contributi in conto esercizio (*)	615.396,00	804.442,00	699.026,00
TOTALE	6.483.674,00	6.772.803,00	7.226.516
FATTURATO MEDIO (contributi c/esercizio esclusi)	6.827.664,33		

(*) Se inclusi dare adeguata motivazione

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sussiste nessuna condizione di cui all'art. 20 c.2 e pertanto la società viene mantenuta

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.

03.02 REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

Ind_2

Denominazione società partecipata:DELTA 2000 SOCIETA' CONSORTILE
A.R.L.**Tipo partecipazione:**

Indiretta

La società opera come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader). Svolge attività rivolte a valorizzare in modo integrato ed organico le risorse e le attività economiche presenti sul territorio al fine di strutturare un insieme integrato di risorse naturalistiche, ambientali, sociali, economiche e culturali per definire un prodotto globale di qualità

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio dipendenti	5,00
Numero amministratori di cui nominati dall'Ente	5
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	205.539,00
Compensi amministratori	33.466,00
Compensi componenti organo di controllo	16.003,00

RISULTATO D'ESERCIZIO		Importi in euro	
2017	5.076,00	2015	23.197,00
2016	590,00	2014	685.352,00
2015	154,00	2013	677.140,00
2014	901,00		
2013	1.276,00		

FATTURATO				Importi in euro	
Voci da C.E.	2017	2016	2015		
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.992,00	41.287,00	23.197,00		
A5) Altri Ricavi e Proventi di cui Contributi in conto esercizio (*)	464.190,00	480.652,00	685.352,00		
	463.974,00	476.815,00	677.140,00		
TOTALE	479.182,00	521.939,00	708.549,00		
FATTURATO MEDIO (contributi c/esercizio inclusi)				569.890,00	

(*) Se inclusi dare adeguata motivazione

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Lo scopo del Gruppo di Azione Locale Delta 2000 è quello di accedere a risorse comunitarie che per loro natura si qualificano come contributi. Date le linee guida fornite dal Mef, in merito all'adempimento di cui all'art. 20 del TUSP, che consentono di includere i contributi in conto esercizio, nel calcolo del fatturato medio, delle società aventi quale tipologia di attività: Attività produttive di beni e di servizi, dandone adeguata motivazione si ritiene di includere i contributi in conto esercizio all'interno delle voci considerate ai fini del calcolo del computo del fatturato della società, in quanto la loro esclusione determinerebbe, la non considerazione, dal punto di vista economico, della parte di attività/"mission" prioritaria della società. e pertanto allo stato attuale non sussiste nessuna condizione di cui all'art. 20 c.2 e pertanto la società viene mantenuta

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Descrizione Dell'attività svolta	% Quota di partecipazione diretta o indiretta	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
1	ACOSEA IMPIANTI S.R.L.	Diretta	Gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali, e specificatamente del servizio idrico integrato.	2,22	<p>Acosea Impianti Srl è stata costituita con atto notarile del 14/12/04 di scissione del ramo gestionale di Acosea Spa trasferito ad Hera Spa. Tramite la scissione il Comune ha attribuito ad Acosea Impianti le immobilizzazioni rappresentanti gli assets del ciclo idrico (ramo reti) precedentemente presenti in AcoseaReti. Ai sensi dell'art. 113 comma 13 D.lgs. 267/00, lo statuto della Società prevede che la stessa debba essere a totale capitale pubblico locale. La società quindi ha permesso di realizzare la separazione della proprietà dei beni dal soggetto gestore del servizio idrico che è Hera Spa, alla quale sono stati assegnati in concessione gli impianti, le reti ed ogni altra dotazione patrimoniale inerenti a detto servizio. Anche con la presente razionalizzazione periodica la Società ha evidenziato il permanere dei requisiti e delle condizioni richieste dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, ai fini del consentito mantenimento, come già avvenuto in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni, effettuata entro il 30/09/2017 con riferimento ai dati al 23/09/2016. Sussistendo i requisiti del mantenimento da parte dell'ente della partecipazione nella società e non si rendono necessari interventi di razionalizzazione, in quanto Acosea Impianti Srl:</p> <p>- rientra tra quelle per le quali è ammessa la partecipazione ai sensi dell'art. 4 del T.U.; - non presenta la sussistenza delle ipotesi contemplate dall'art. 20 comma 2; - è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.</p> <p>Dal punto di vista della convenienza economica si conferma che la presente forma di gestione delle reti del ciclo idrico integrato per l'ente sia ben più vantaggiosa rispetto a una diversa forma di gestione; ad esempio attraverso una gestione diretta: tale forma produrrebbe impatti negativi sul bilancio dell'ente in termini di indebitamento necessario per il costante mantenimento delle reti idriche dell'ente conferite alla società. Si segnala inoltre che la partecipazione del Comune in Acosea Impianti Srl non ha comportato oneri o il sostenimento di costi di funzionamento negli ultimi 6 esercizi (2012 - 2017), bensì, ha consentito in passato all'ente di beneficiare di quote di dividendi. Dall'approvazione del bilancio d'esercizio 2015 l'utile conseguito viene destinato a riserva legale e straordinaria.</p>
2	LEPIDA S.P.A.	Diretta	Pianificazione, ideazione, progettazione, sviluppo, integrazione, dispiegamento, configurazione, esercizio e realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida	0,0015	<p>Lepida S.p.a., è una società in house providing a totale capitale pubblico che svolge la maggior parte delle proprie attività a favore degli enti pubblici a cui appartiene, costituisce, a tutti gli effetti, una competenza specialistica interna in materia di infrastrutture di telecomunicazioni, per tutti gli enti azionisti, tra cui il Comune di Poggio Renatico, e che le attività rese a favore degli Enti soci dalla società non possono in ogni caso avere un costo superiore a quello reperibile sul mercato. In proposito, si rimarca che la qualità di socio in Lepida S.p.a. è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" fra cui si segnalano i seguenti: Rete Lepida - rete internet a banda larga; FedERa - sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcarER - infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi; PayER - piattaforma di pagamenti on-line dell'Emilia Romagna; ConfERence - sistema di videocomunicazione; MultiPER - sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali.</p> <p>Ad integrazione di quanto già riportato in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni dell'ente, di cui all'art. 24 del TUSP, si evidenzia che, in ottemperanza dell'avviato percorso di razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione Emilia Romagna si è dato corso nell'anno 2018 al processo di fusione per incorporazione della soc. CUP 2000 s.c.p.a in Lepida S.p.a., previsto all'art. 12 della L.R. 1/2018. Detto processo di fusione per incorporazione determinerà inoltre la trasformazione di Lepida S.p.a. in Lepida Società consortile per azioni. Il fine atteso dalla Regione è quello di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale. In data 26/06/2018 sono stati depositati, ai sensi dell'art. 2501 ter del c.c., i progetti di fusione con allegato lo statuto sociale e la relazione degli amministratori presso le sedi sociali di Lepida e CUP 2000 ed in data 18/07/2018 è stata depositata, presso le rispettive sedi sociali, la perizia sulla congruità del rapporto di cambio del perito nominato dal tribunale.</p> <p>L'operazione di fusione per incorporazione e la trasformazione di Lepida da S.p.a. a S.c.p.a. presenta un insieme di benefici per gli enti soci, sia di natura economico-finanziaria sia di operatività, e di integrazione di piattaforme e servizi per i soci stessi e per il loro territorio, come si evince dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 02/10/2018 di approvazione del progetto di fusione. Il Comune di Poggio Renatico, infatti, come previsto dallo scadenziario delle attività inerenti il progetto di fusione, trasmesso da Lepida, ha regolarmente approvato il progetto entro il 12/10/2018 (data in cui è avvenuta l'Assemblea Straordinaria dei soci di Lepida di approvazione del citato progetto di fusione). Si da altresì atto che dall'esito della procedura in orgoglio il Comune di Poggio Renatico al 01/01/2019, decorrenza dell'efficacia dell'operazione di fusione, verrà a detenere in Lepida S.c.p.a. una quota percentuale di partecipazione pari allo 0,0014% e pertanto si determinerà un'ininfluenza riduzione della partecipazione rispetto alla situazione attuale pari a solo lo 0,0001%; mentre risulterà invariato il valore nominale della quota (n. 1 azione) pari ad € 1.000,00 e dunque l'Ente non subirà perdite patrimoniali derivanti dalla fusione e trasformazione di Lepida.</p> <p>Con la presente razionalizzazione periodica, e tenuto conto del processo di fusione per incorporazione in atto, che determinerà nello specifico in capo a Lepida la modifica della sola denominazione sociale, la Società ha evidenziato il permanere dei requisiti e delle condizioni richieste dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, ai fini del consentito mantenimento, come già avvenuto in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni, effettuata entro il 30/09/2017 con riferimento ai dati al 23/09/2016. Sussistendo i requisiti del mantenimento da parte dell'ente della partecipazione nella società e non si rendono necessari interventi di razionalizzazione in quanto Lepida S.p.a.:</p> <p>- rientra tra quelle per le quali è ammessa la partecipazione ai sensi dell'art. 4 del T.U.; - non presenta la sussistenza delle ipotesi contemplate dall'art. 20 comma 2; - è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.</p> <p>Dal punto di vista della convenienza economica per quanto sopra descritto, anche successivamente all'operazione di fusione si ritiene che la presente forma di gestione sia la più vantaggiosa per l'ente rispetto a una diversa forma di gestione; ad esempio attraverso una gestione diretta l'ente avrebbe inevitabili costi aggiuntivi sia di investimento che di personale.</p>

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Descrizione Dell'attività svolta	% Quota di partecipazione diretta o indiretta	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
3	SIPRO S.P.A.	Diretta	Programmazione economica, assistenza tecnica e amministrativa alle imprese e sportelli territoriali, progetti europei, facility management: incubatori, aree industriali, impianti fotovoltaici, assistenza tecnica agli enti, attrazione di nuovi investimenti e efficienza energetica per il settore pubblico	0,87	<p>Sipro Spa nasce nel 1975 con il nome di Società Interventi Produttivi, con il compito di studiare, assumere e promuovere iniziative finalizzate a favorire insediamenti produttivi nella zona di Ostellato attraverso l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree industriali ed artigianali e la predisposizione di studi e ricerche per valorizzare le risorse del territorio del Basso Ferrarese. Nel 1999 Sipro si trasforma in Agenzia Provinciale per lo Sviluppo, con il compito di agire sull'intero territorio provinciale. Grazie ai positivi risultati conseguiti in qualità di soggetto attuatore delle misure dell'Obiettivo 2, Sipro S.p.a. diventa anche soggetto attuatore del Programma Speciale d'Area Basso Ferrarese e Soggetto Responsabile del Patto Territoriale per Ferrara. A partire dal 2001, diviene l'interlocutore privilegiato delle amministrazioni locali e della Provincia di Ferrara per la gestione di Programmi comunitari quali l'Obiettivo 2 e la progettazione di interventi integrati finanziati con fondi locali e comunitari, come il piano integrato di marketing territoriale per la provincia di Ferrara.</p> <p>Dati gli ambiti di attività che caratterizzano l'operatività di Sipro S.p.a quali: la promozione dello sviluppo sostenibile, la riduzione del "consumo del territorio", l'attrazione di investimenti dall'esterno ed il sostenimento delle attività presenti sul territorio la rendono sicuramente rispettosa del dettato di cui al comma 1 dell'art. 4 del T.U.: società avente per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come già indicato in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni effettuata ai sensi dell'art. 24 del TUSP.</p> <p>Anche in occasione della presente razionalizzazione periodica, la Società ha evidenziato il permanere dei requisiti e delle condizioni richieste dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, ai fini del consentito mantenimento, come già avvenuto in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni, effettuata entro il 30/09/2017 con riferimento ai dati al 23/09/2016. Sussistendo pertanto i requisiti del mantenimento da parte dell'ente della partecipazione nella società e non si rendono necessari interventi di razionalizzazione in quanto Sipro S.p.a.: - rientra tra quelle per le quali è ammessa la partecipazione ai sensi dell'art. 4 del T.U.; - non presenta la sussistenza delle ipotesi contemplate dall'art. 20 comma 2; - è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Dal punto di vista della convenienza economica, evidenziando che il Comune può avvalersi dei servizi offerti dalla società, si segnala che la partecipazione in Sipro Spa non ha mai comportato oneri o il sostenimento di costi di funzionamento. Il mantenimento della partecipazione determina sicuramente un'opportunità per l'Ente, in caso di adesione a progetti comunitari, di poter avere un interlocutore di comprovata esperienza in materia.</p>
4	C.M.V. SERVIZI S.R.L.	Diretta	Manutenzione del verde pubblico, disinfezione, derattizzazione, dezanarizzazione, sgombero neve, cimiteri ed illuminazione votiva, manutenzione strade e pronto intervento	0,01	<p>C.M.V. Servizi S.r.l. è un'azienda multi - utility, i cui servizi oggi offerti ai comuni soci sono indicati nelle precedenti schede di analisi, a cui il Comune di Poggio Renatico partecipa, con una quota pari al 0,01%, insieme ad altri comuni tra i quali il Comune di Cento è l'ente controllore, detenendo una quota del capitale sociale pari al 97,25%. Come già indicato in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni, effettuata dal Comune entro il 30/09/2017 con riferimento ai dati al 23/09/2016, la società negli ultimi anni ha subito notevoli trasformazioni che l'hanno portata, dall'anno 2015, a svolgere residue attività e servizi per gli enti soci che, se da un lato hanno diversificato l'attività della società, contribuendo alla realizzazione dei risultati positivi di bilancio, dall'altro lato ne hanno inevitabilmente modificato l'immagine di società, il cui scopo natale era quello della gestione del ciclo dei rifiuti urbani.</p> <p>L'impatto delle operazioni di trasformazione avvenute dall'anno 2015, in termini di valori di bilancio, è ben riscontrabile dai dati indicati nella scheda 03.02. Dall'anno 2015 CMV Servizi Srl ha conseguito una forte contrazione sia del fatturato che del risultato di esercizio, che se ad oggi comunque non pregiudicano il mantenimento della partecipazione da parte dell'ente, essendo ancora rispettate tutte le condizioni previste dal co. 2 dell'art. 20 del TUSP, hanno inevitabilmente comportato valutazioni strategiche da parte del CdA della società e dei soci, con particolare riferimento a quello di maggioranza (Comune di Cento). Il Comune di Cento, in tal senso, in qualità di socio controllante ha inteso dare inizio ad un piano di riorganizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie da esso detenute rispettivamente, in CMV E&I e in CMV Servizi attraverso:</p> <p>a) un'operazione di riorganizzazione industriale, tramite scissione parziale proporzionale per incorporazione di CMV E&I, mediante l'assegnazione, a favore di Hera Comm (società controllata al 100% da HERA Spa che si occupa di vendita del gas naturale e dell'energia elettrica), delle attività e passività relative alla vendita di energia elettrica e di gas facenti capo a CMV E&I, e b) un'operazione di riorganizzazione industriale, tramite scissione parziale proporzionale per incorporazione di CMV Servizi, mediante l'assegnazione, a favore di Inrete (società controllata al 100% da HERA Spa che svolge attività di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica), delle reti gas facenti capo a CMV Servizi e del 100% del capitale sociale di ATR, posseduto da CMV Servizi. Dalle suddette operazioni di scissione parziale per incorporazione, che produrranno una sorta di fusione tra i rami d'azienda delle società facenti capo all'ex gruppo CMV e le società beneficiarie della scissione, entrambe controllate da HERA Spa, potranno derivare successivamente operazioni di aggregazione, dato che anche il Comune di Cento, così come il Comune di Poggio Renatico, sono altresì soci di HERA Spa.</p> <p>La decisione di attuare l'aggregazione con le società del gruppo Hera è stata preceduta da una fase di consultazione informale da parte degli amministratori e dirigenti di CMV Servizi e CMV E&I con altre società del settore dei servizi pubblici attive nel territorio. La consultazione ha fatto emergere le società del gruppo Hera come i soggetti più adatti per realizzare l'aggregazione, sia per le condizioni economiche offerte, che per la tutela del personale delle società dell'ex gruppo CMV. Per effetto delle suddette scissioni, i cui effetti decorreranno indicativamente dai primi mesi dell'anno 2019, i soci di CMV E&I e di CMV Servizi, compreso il Comune di Poggio Renatico, diventeranno soci di Hera Comm ed Inrete, società incorporanti del Gruppo Hera Spa, che svolgendo entrambe servizi di interesse generale, ammessi dall'art. 4 del TUSP, fanno apparire al momento ammissibile la partecipazione da parte del Comune. In particolare per quanto attiene CMV Servizi Srl:</p> <p>l'operazione di riorganizzazione industriale, che, come già detto, si verrà a concretizzare solamente nei primi mesi dell'anno 2019, è volta a consentire: di valorizzare al meglio le strutture industriali, sia sulle dimensioni di scala che in quelle di presidio della filiera, di usufruire di opportunità di miglioramento della qualità dei servizi condividendo piattaforme tecnologiche sviluppate dal Gruppo Hera e da Inrete, l'incremento della capacità di approvvigionamento e diversificazione delle fonti di finanziamento e soprattutto la messa in sicurezza della prospettiva industriale di ATR, sulla quale nel medio periodo pendono incertezze legate al mantenimento dell'equilibrio economico/finanziario. Il ramo d'azienda di CMV Servizi, oggetto della scissione a favore di Inrete, comprenderà quindi: (i) tutte le reti e gli impianti di distribuzione del gas di proprietà di CMV Servizi; (ii) il 100% del capitale sociale della società di distribuzione gas ATR, con i relativi dipendenti; (iii) i debiti di natura commerciale e finanziaria facenti capo a CMV Servizi e relativi alle reti e impianti del gas fino all'importo di Euro 3.500.000.</p> <p>Alla data di redazione della presente razionalizzazione periodica si da atto che: risulta nominato dal Tribunale l'esperto incaricato di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio tra i rispettivi rami d'azienda, oggetto di scissione, e le azioni di Inrete ed Hera Comm che saranno assegnate ai soci di CMV Servizi e CMV E&I, i CdA di CMV Servizi Srl e CMV E&I in data 24/10/2018 hanno già approvato il progetto di scissione in argomento, con le relazioni illustrative e le situazioni patrimoniali per le rispettive operazioni di scissione, e l'accordo quadro sottoscritto da HERA Spa, Inrete Distribuzione Energia Spa, Hera Comm Srl, CMV Energia & Impianti Srl e CMV Servizi Srl, volto a disciplinare l'intera operazione dal punto di vista giuridico ed economico. Entro il 20/12/2018 è prevista l'Assemblea dei soci di CMV Servizi ai fini dell'approvazione del progetto di scissione, i cui effetti decorreranno presumibilmente dai primi mesi dell'anno 2019.</p>

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Descrizione dell'attività svolta	% Quota di partecipazione diretta o indiretta	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
					<p>Si da altresì atto che il Comune di Cento, quale socio di maggioranza, ha già approvato il progetto di scissione parziale proporzionale per incorporazione, ritenendo l'operazione nel suo complesso confacente con: le regole applicabili in materia di operazioni riguardanti le società pubbliche, i principi previsti dal TUSP in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'ente; in quanto ad esito dell'intera procedura si potrà determinare di conseguenza un'operazione di aggregazione di società che svolgono attività per altro analoghe o similari tra loro e consentite dall'art. 4 del TUSP, da cui deriveranno evidenti contenimenti di costi di funzionamento delle società stesse, dovuti ad economie di scala ed a sinergie operative, oltre ad evidenziare altri aspetti economico - finanziari, strettamente attinenti al Comune di Cento, e di notevole impatto positivo sul proprio bilancio, in quanto consentirà la chiusura di vecchi crediti dell'ente nei confronti di CMV Servizi Srl. Detta operazione non ha richiesto l'approvazione unanime da parte di tutti i soci e pertanto il Comune di Poggio Renatico, date le modeste percentuali di partecipazione in tutte le società coinvolte</p> <p>e soprattutto dato l'attuale interesse a mantenere in essere la società CMV Servizi Srl, per i servizi che potrebbero essere svolti per proprio conto (ad es. gestione dei cimiteri pubblica illuminazione, reperibilità, servizio calore ecc.), in esito alla volontà espressa dal socio di maggioranza di voler proseguire nell'operazione, ed al momento, considerato che la società CMV Servizi Srl con riferimento alla situazione al 31/12/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolge attività rientranti nella lett. d), del comma 2 dell'art. 4 del T.U.; - non presenta alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 20 comma 2; - non comporta il sostenimento da parte dell'ente di costi di funzionamento. Al momento infatti l'ente non ha affidato alcun servizio potenzialmente affidabile a C.M.V. Servizi S.r.l. , riservandosi tuttavia la possibilità di conferimento di servizi che la società in house potrebbe svolgere per l'ente (quali ad es. : gestione cimiteri, servizio calore, illuminazione pubblica, reperibilità, piano neve ecc); <p>ritiene mantenibile la suddetta partecipazione da parte dell'ente e pertanto ad oggi non si rendono necessarie procedure di razionalizzazione, fusione o forme di soppressione della partecipazione nella società. Al termine della procedura in atto di scissione, da cui allo stato attuale non risultano motivi che pregiudicano la legittimità di disporre della facoltà dell'Ente di proseguire la partecipazione in CMV Servizi Srl, e quindi in occasione di una prossima razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Poggio Renatico, potranno eventualmente essere presi in considerazioni ulteriori processi di razionalizzazione previsti dal TUSP in merito alla partecipazione, nel caso in cui ne sorgessero le necessità o comunque si rendesse opportuno per l'Ente procedere in tal senso.</p>
5	CLARA S.P.A.	Diretta	Raccolta rifiuti, trattamento e smaltimento rifiuti, trasporto merci su strada, pulizia e lavaggio aree pubbliche, rimozione neve e ghiaccio, servizi di disinfestazione	4,33	<p>Come già indicato nella scheda 03.02 la società CLARA Spa nasce ufficialmente il 01/06/2017 ad esito della procedura di fusione per incorporazione della C.M.V. Raccolta S.r.l. (originariamente partecipata dal Comune di Poggio Renatico) in Area Spa, successivamente divenuta CLARA Spa per cambio di denominazione. Si rimanda integralmente a quanto già riportato nella precedente revisione straordinaria delle partecipazioni societarie effettuata dall'ente entro il 30/09/2017, con riferimento ai dati al 23/09/2016, in merito al processo avvenuto nell'anno 2015 di scissione della società C.M.V Servizi S.r.l., da cui ebbe origine la società CMV Raccolta Srl, necessario per consentire il pieno rispetto dell'affidamento in house del ciclo integrato dei rifiuti da parte degli enti soci previsto dalla normativa vigente come richiesto a Atersir (ente territoriale dell'Emilia Romagna preposto alla sovranintendenza di tutto ciò che attiene al ciclo integrato dei rifiuti e del servizio idrico). I dati di bilancio analizzati fanno riferimento per la sola annualità 2017 alla neo costituita CLARA Spa mentre per le restanti annualità</p> <p>i dati si riferiscono ad AREA Spa, società appunto da cui trae origine l'odierna CLARA Spa. Si evidenzia che anche la sola annualità 2017 mostra a pieno le potenzialità economiche della società, oltre che il sussistere delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP. Con la presente razionalizzazione periodica la Società ha evidenziato dunque il sussistere dei requisiti e delle condizioni richieste dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, ai fini del consentito mantenimento, come già avvenuto in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni, effettuata entro il 30/09/2017 con riferimento ai dati al 23/09/2016 per quanto riguardava CMV Raccolta Srl. Sussistendo i requisiti del mantenimento da parte dell'ente della partecipazione nella società e non si rendono necessari interventi di razionalizzazione, in quanto CLARA Spa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rientra tra quelle per le quali è ammessa la partecipazione ai sensi dell'art. 4 del T.U.; - non presenta la sussistenza delle ipotesi contemplate dall'art. 20 comma 2; - è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Dal punto di vista della convenienza economica l'eventuale gestione diretta del servizio non risulterebbe evidentemente economica in considerazione delle ridotte dimensioni dell'ente ed in rapporto ai rilevanti costi industriali che essa comporterebbe. Nel bilancio dell'ente non risultano costi di per sostenere il funzionamento della società, ma unicamente spese per la fruizione di servizi per lo smaltimento di rifiuti negli stabili comunali.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Descrizione Dell'attività svolta	% Quota di partecipazione diretta o indiretta	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
6	C.M.V. ENERGIA & IMPIANTI S.R.L.	Diretta	Compravendita di gas naturale, di energia elettrica, di calore e di ogni altro tipo di gas o prodotto energetico comprese le prestazioni e servizi connessi alle menzionate attività e gestione di impianti dedicati ai rifiuti.	0,04	<p>C.M.V. Energia & Impianti S.r.l. è una società a totale partecipazione pubblica, a cui il Comune di Poggio Renatico partecipa, con una quota pari al 0,04%, insieme ad altri comuni tra i quali il Comune di Cento è l'ente controllore, detenendo una quota del capitale sociale pari al 88,14% le cui attività svolte rientrano nella: (i) vendita di gas naturale, di energia elettrica e calore, (ii) nella realizzazione, gestione anche per conto di terzi di impianti per la produzione di energia rinnovabile e (iii) gestione dei servizi relativi alla manutenzione e controllo degli impianti termici. Come già indicato in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni, effettuata dal Comune entro il 30/09/2017 con riferimento ai dati al 23/09/2016, la società nasce dal processo di trasformazione che ha interessato il Gruppo CMV. Come previsto dal progetto di scissione del Gruppo CMV Servizi Srl con atto notarile del 26/04/2016 si è provveduto alla fusione mediante incorporazione della società CMV Energia & Impianti Srl nella società CMV Energia Srl, modificando contestualmente la denominazione in CMV Energia & Impianti Srl, anche allo scopo di razionalizzare le partecipazioni societarie possedute dagli enti soci.</p> <p>L'impatto delle operazioni di incorporazione avvenute dall'anno 2015, in termini di valori di bilancio, non ha determinato effetti negativi come si evince dai dati indicati nella scheda 03.02. Dall'anno 2015 CMV Energia & Impianti S.r.l. ha conseguito una lieve contrazione del risultato di esercizio mentre risulta incrementato il fatturato della società. Ad oggi dunque non risulta pregiudicare il mantenimento della partecipazione da parte dell'ente, essendo ancora rispettate tutte le condizioni previste dal co. 2 dell'art. 20 del TUSP. La società CMV Energia & Impianti S.r.l., come già detto, rientra anch'essa nella procedura di riorganizzazione industriale di cui si è già ampiamente parlato in occasione della società CMV Servizi Srl a cui si rimanda per tutte le considerazioni e valutazioni analoghe espresse in merito alle due società del gruppo CMV. Anche per quanto riguarda CMV Energia & Impianti si è dunque reso necessario affrontare valutazioni strategiche da parte del CdA della società e dei soci, con particolare riferimento a quello di maggioranza (Comune di Cento).</p> <p>Nel particolare per quanto attiene CMV Energia & Impianti S.r.l.:</p> <p>L'operazione di riorganizzazione industriale, che si verrà a concretizzare solamente nei primi mesi dell'anno 2019, è volta a consentire di: valorizzare al meglio le rispettive strutture aziendali nei settori della vendita di gas e di energia elettrica e nelle attività collegate, accrescendo sia le dimensioni di scala che il presidio del business, usufruire di piattaforme tecnologiche e di know how sviluppati dal Gruppo Hera, conseguire dimensioni opportune per poter aumentare la competitività delle offerte nel mercato libero della fornitura del gas ed energia elettrica, allargando il portafoglio d'offerta con maggiori soluzioni per i clienti, effettuare una forte rafforzamento delle capacità commerciali, condividendo politiche di marketing, efficientare l'attività di procurement di energia elettrica e gas, usufruire della solidità del Gruppo Hera e di ottimizzare l'attività di recupero crediti. Per i soci di CMV E&I l'operazione consente inoltre di ridurre il rischio sul valore patrimoniale della società, attraverso il trasferimento dell'oggetto della scissione all'interno del più ampio Gruppo Hera, che nel corso degli ultimi anni ha saputo garantire una crescita industriale dai risultati costanti.</p> <p>Il ramo d'azienda di CMV E&I, oggetto della scissione a favore di Hera Comm, comprenderà dunque tutte le attività e passività relative all'attività di vendita del gas e di energia elettrica facenti capo alla stessa CMV E&I identificate dalle parti.</p> <p>Il Comune di Poggio Renatico, come già detto in precedenza, date le modeste percentuali di partecipazione in tutte le società coinvolte, in esito alla volontà espressa dal socio di maggioranza di voler proseguire nell'operazione, al momento, considerato che la società CMV E&I Srl con riferimento alla situazione al 31/12/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolge attività rientranti nella lett. d), del comma 2 dell'art. 4 del T.U.; - non presenta alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 20 comma 2; - non comporta il sostenimento da parte dell'ente di costi di funzionamento. Gli importi erogati a C.M.V. E&I S.r.l. si riferiscono esclusivamente al pagamento di fornitura di gas per gli immobili comunali; che nell'anno 2017 si sostanziano in circa € 59.000,00; <p>Ritiene mantenibile la suddetta partecipazione da parte dell'ente e pertanto ad oggi non si rendono necessarie procedure di razionalizzazione, fusione o forme di soppressione della partecipazione nella società.</p> <p>Al termine della procedura in atto di scissione, da cui allo stato attuale non risultano motivi che pregiudicano la legittimità di disporre della facoltà dell'Ente di proseguire la partecipazione in CMV E&I Srl, e quindi in occasione di una prossima razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Poggio Renatico, potranno eventualmente essere presi in considerazione ulteriori processi di razionalizzazione previsti dal TUSP della partecipazione, nel caso in cui ne sorgessero le necessità o comunque si rendesse opportuno per l'Ente procedere in tal senso.</p>
7	HERA S.P.A	Diretta	L'esercizio, in Italia e all'estero, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare la gestione delle risorse idriche, delle risorse energetiche e dei servizi ambientali.	0,01765	<p>Hera SPA è una società quotata, ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. p) del D.Lgs. 175/2016, e pertanto esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 20 del TUSP, in quanto non espressamente indicata la valenza del dettato dispositivo anche alle società quotate ed inoltre ai sensi dell'art. 26, comma 3 sempre mantenibile. Si ritiene comunque opportuno comprendere la società nella presente ricognizione, anche solo per finalità conoscitive, dalla quale si evidenzia, in ogni caso, il permanere della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento da parte dell'ente della partecipazione nella società in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rientra tra quelle per le quali è ammessa la partecipazione, rientrando in una delle casistiche dell'art. 4 del T.U.; - non risultano presenti le ipotesi contemplate dall'art. 20 comma 2; - strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. <p>- la partecipazione non comporta costi di funzionamento a carico dell'ente per garantire il sostentamento della società mentre invece annualmente consente l'introito di circa 25.000.euro a titolo di dividendi. Inoltre risulta essere la forma di gestione più conveniente per la realizzazione dei servizi/attività offerti: una gestione diretta comporterebbe impatti negativi sul bilancio sia in termini di spesa di personale che di aumento dell'indebitamento pertanto non è necessario intraprendere procedure di razionalizzazione, fusione o forme di soppressione della partecipazione nella società.</p> <p>L'esigenza di contemplare anche HERA Spa tra le fattispecie di società partecipate dall'ente, anche se escluse dalla norma da interventi di razionalizzazione periodici, deriva inoltre dal fatto che le operazioni di riorganizzazione industriale che coinvolgono altre società partecipate, direttamente o indirettamente dall'ente, (CMV Servizi, ATR e CMV E&I) e di cui si è ampiamente fornito l'attuale stato di attuazione del processo, coinvolge anche la società HERA Spa.</p> <p>HERA Spa, infatti, ha sottoscritto anch'essa l'accordo quadro con Inrete Distribuzione Energia Spa, Hera Comm Srl, (entrambe controllate al 100% da Hera Spa) CMV Energia & Impianti Srl e CMV Servizi Srl, volto a disciplinare gli aspetti giuridici ed economici dell'intera operazione ed inoltre si è impegnata ad attribuire ai soci di CMV E&I ed a quelli di CMV Servizi la facoltà, da esercitarsi in via congiunta, di permutare tutte le quote che ciascun socio verrà a detenere, a seguito dei succitati processi di scissione, rispettivamente in HERA Comm ed in Inrete, riconoscendo a tal fine un valore complessivo alle suddette quote dal quale potrebbe derivare, in base ai dati trasmessi, una plusvalenza da valori azioni per l'ente, qualora esercitati, che contribuiscono a considerare vantaggiosa nel complesso l'intera operazione per il Comune i cui esiti, si ricorda, si avranno nei primi mesi del 2019.</p>

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Descrizione Dell'attività svolta	% Quota di partecipazione diretta o indiretta	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Ind_1	A TUTTA RETE S.R.L.	Indiretta	Esercita attività di gestione integrata di impianti, reti di trasporto e di distribuzione sia per usi civili che produttivi di: risorse energetiche, gas, teleriscaldamento, energia elettrica, acc...	0,01	<p>A Tutta Rete S.r.l. (ATR) è una società nata nel 2010 e posseduta al 100% da CMV Servizi Srl. Le attività svolte da ATR, si inquadrano tra quelle attinenti alla produzione di servizi di interesse generale, ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. a del TUSP, e quindi di cui è consentita la partecipazione da parte dell'ente. Come già detto l'attività di ATR consiste nell'esercizio di attività di gestione integrata di impianti, di reti di trasporto e di distribuzione, sia per usi civili che produttivi, di risorse energetiche, gas di qualsiasi specie e natura, teleriscaldamento, energia elettrica, telecomunicazioni e trasmissione dati, di qualsiasi forma materiale e natura. Data la partecipazione diretta del Comune di CMV Servizi pari all'0,01%, anche la partecipazione in ATR risulta essere pari al 0,01% del capitale sociale.</p> <p>La società ATR rientra anch'essa nella procedura di riorganizzazione industriale di cui si è già ampiamente parlato in occasione della società CMV Servizi Srl a cui si rimanda per tutte le considerazioni e valutazioni analoghe espresse in merito alle due società del gruppo CMV. ATR, infatti, rientra nel ramo d'azienda oggetto di scissione a favore di Inrete: il 100% del capitale sociale di ATR ed i relativi dipendenti saranno ceduti and Inrete. Come già detto, l'operazione di riorganizzazione industriale riferita a CMV Servizi si resa necessaria anche per la messa in sicurezza della prospettiva industriale di ATR, sulla quale nel medio periodo pendono incertezze legate al mantenimento dell'equilibrio economico/finanziario. Tali criticità hanno richiesto pertanto valutazioni strategiche da parte del CdA della società e dei soci, con particolare riferimento a quello di maggioranza (Comune di Cento).</p> <p>Il Comune di Poggio Renatico, data la modesta percentuale di partecipazione in ATR e soprattutto l'attuale interesse a mantenere in essere la società CMV Servizi Srl e di conseguenza la stessa ATR, in esito alla volontà espressa dal socio di maggioranza di voler proseguire nell'operazione, al momento, considerato che la società CMV Servizi Srl con riferimento alla situazione al 31/12/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolge attività rientranti nella lett. d), del comma 2 dell'art. 4 del T.U.; - non presenta alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 20 comma 2; - non comporta il sostenimento da parte dell'ente di costi di funzionamento o di altra tipologia; <p>Ritiene mantenibile la suddetta partecipazione da parte dell'ente e pertanto ad oggi non si rendono necessarie procedure di razionalizzazione, fusione o forme di soppressione della partecipazione nella società.</p> <p>Al termine della procedura in atto di scissione, da cui allo stato attuale non risultano motivi che pregiudicano la legittimità di disporre della facoltà dell'Ente di proseguire la partecipazione in ATR, e quindi in occasione di una prossima razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Poggio Renatico, potranno eventualmente essere presi in considerazioni ulteriori processi di razionalizzazione previsti dal TUSP della partecipazione, nel caso in cui ne sorgessero le necessità o comunque si rendesse opportuno per l'Ente procedere in tal senso.</p>
Ind_2	DELTA 2000 SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Indiretta	La società opera come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader). Svolge attività rivolte a valorizzare in modo integrato ed organico le risorse e le attività economiche presenti sul territorio al fine di strutturare un insieme integrato di risorse naturalistiche, ambientali, sociali, economiche e culturali per definire un prodotto globale di qualità	0,007917	<p>Delta 2000, società costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6), è una società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, costituita a suo tempo (1996) su iniziativa degli enti locali nell'area del Delta del Po - Emilia Romagna delle Province di Ferrara e di Ravenna al fine di operare come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader). Tra i soci figura anche Sipro Spa, di cui il Comune di Poggio Renatico detiene una modesta quota sociale diretta, pari al solo 0,87% e dunque non il controllo. La società opera da oltre 20 anni sul territorio del Delta E.R. per favorirne lo sviluppo locale e la promozione territoriale anche mediante l'organizzazione di eventi di grande rilevanza territoriale come la "Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo naturalistico e gli "Eventi di Primavera Slow".</p> <p>Appare dunque evidente che la forma del "GAL" costituisca un requisito essenziale per accedere a specifiche risorse comunitarie, la cui mancanza determinerebbe un impoverimento per i territori dei comuni soci e di riflesso anche per tutti gli enti che rientrano nei bacini delle Province di Ferrara e di Ravenna, tra i quali anche il Comune di Poggio Renatico. La capacità di Delta 2000 di attrarre risorse comunitarie, essendo un gruppo di azione locale, la rende un partner importante per Sipro Spa, date le proprie finalità di promotore del marketing territoriale incentrato prevalentemente sul tessuto produttivo/industriale del territorio della Provincia di Ferrara, anche attraverso fondi sempre di origine comunitaria.</p> <p>L'aver incluso all'interno del computo del fatturato medio della società l'importo relativo ai contributi in conto esercizio, come consetito dalle linee guida del MEF, derivanti in via maggioritaria da risorse comunitarie, a cui accede la società per l'attuazione di progetti in parte anche cofinanziati da altri enti, si ritiene più che doveroso, in quanto nello specifico, caso di GAL Delta 2000 lo scopo sociale è appunto quello di accedere a risorse comunitarie, che per loro natura si qualificano come contributi. L'esclusione di tale voce, come già detto, dal conto economico ai fini del calcolo del fatturato, farebbe venir meno la rilevanza economica della parte di attività/"mission" prioritaria della società. Delta 2000 risulta una partecipata indiretta per il Comune di Poggio Renatico, detenuta per il tramite di una partecipazione diretta, di cui peraltro non si detiene il controllo.</p> <p>Sussistendo i requisiti del mantenimento da parte dell'ente della partecipazione nella società e non avendo previsto specifiche operazioni di razionalizzazione sulla partecipata tramite: Sipro Spa, per altro rispettosa di tutte le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 20 del TUSP non si rendono necessari interventi di razionalizzazione, in quanto Delta 2000: - rientra tra quelle per le quali è ammessa la partecipazione ai sensi dell'art. 4 del T.U.; - non presenta la sussistenza delle ipotesi contemplate dall'art. 20 comma 2; - è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.</p>

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Descrizione dell'attività svolta D	% Quota di partecipazione diretta o indiretta E	Motivazioni della scelta F
------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenzimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata:	<input type="text"/>	Quota di partecipazione detenuta:	<input type="text"/>
Denominazione società partecipata:	<input type="text"/>	Quota di partecipazione da cedere/alienare:	<input type="text"/>
Tipo partecipazione:	<input type="text"/>		
Attività svolta:	<input type="text"/>		

Selezionare le motivazioni della scelta:

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta: (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata:	<input type="text"/>	Quota di partecipazione detenuta:	<input type="text"/>
Denominazione società partecipata:	<input type="text"/>		
Tipo partecipazione:	<input type="text"/>		
Attività svolta:	<input type="text"/>		
<i>Selezionare le motivazioni della scelta:</i>			
	<input type="text"/>		

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

<input type="text"/>

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

<input type="text"/>

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

<input type="text"/>

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

<input type="text"/>

Indicare una stima dei risparmi attesi:

<input type="text"/>

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione					

COMUNE DI POGGIO RENATICO
PROVINCIA DI FERRARA



PARERI

ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 239 - 1° COMMA LETT. B) - D.LGS. N. 267/00,

VERBALE N. 31/2018

Proposta di Deliberazione
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO "Approvazione della Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Poggio Renatico al 31/12/2017, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, come integrato dal D.lgs. n. 100/2017".

RICHIAMATO l'art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i. , il quale prevede :

- al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- al comma 1, lettera b.3) , che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- al comma 1-bis), che nei pareri venga *"espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori"*;

Giulio

ESAMINATA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, che sarà approvata dal Consiglio Comunale, entro il 31/12/2018;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il regolamento di comunale di contabilità;

VISTA la revisioni straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente alla data del 23/09/2016 dal comune di Poggio Renatico, approvata con DCC n. 44 del 26/09/2017 in attuazione dell'art. 24 del T.U.S.P., le quali hanno evidenziato che dall'analisi condotta dagli uffici competenti di natura tecnica non sussistono i presupposti previsti dalla normativa per la cessione/alienazione obbligatoria di alcuna delle partecipazioni comunali, e che le ragioni del mantenimento delle stesse deriva dalla volontà discrezionale dell'amministrazione comunale esplicitata negli allegati A) della citata deliberazione alla quale si rimanda per ulteriori dettagli.

RICORDATO che in occasione dell'approvazione del succitato atto il presente organo di revisione aveva provveduto a rilasciare il competente parere favorevole con apposito verbale n. 15 del 20/09/2017;

L'adempimento prevedeva inoltre che:

- 1) l'esito della ricognizione venisse comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato

dall'art. 21, Decreto correttivo, esito debitamente effettuato dall'ente in data 19/10/2017;

- 2) la trasmissione della deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Emilia-Romagna ed alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016, debitamente effettuata in data 16/10/2017 con nota trasmessa via PEC prot. num. 16154

CONSIDERATO pertanto che, dato l'esito della revisione straordinaria, condotta ai sensi dell'art. 24 del TUSP, per quanto riguarda le partecipazioni detenute dal comune di Poggio Renatico, alla data del 23/09/2016, decretante il mantenimento di tutte le partecipazioni oggetto di analisi non sussiste la necessità in capo al Comune di Poggio Renatico di compiere ulteriori attività in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria succitato;

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato dalle modifiche apportate dal D.Lgs n. 100 del 16/06/2017, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) ed in particolare quanto disposto dagli artt. 4, 5, 20 in materia di requisiti delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni;

VISTO INOLTRE l'art. 20 del T.U.S.P che ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente, con provvedimento motivato, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

CONSIDERATO che in base a quanto disposto all'art. 26, comma 11 del medesimo T.U.S.P. la prima annualità in cui occorre procedere alla suddetta analisi è l'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017;

NELLO specifico i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1 dell'art. 20 del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche rilevino la presenza di:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Per quanto riguarda l'esattezza dei limiti e degli anni di riferimento per la condizione di cui alla lett. d) sono:

- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Carli

DATO atto che come previsto dal:

- comma 2 dell'art. 4 del T.U.S.P. fermo restando quanto indicato dal comma 1 il Comune può direttamente o indirettamente costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- comma 3 dell'art. 4 del T.U.S.P. al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, il Comune può in deroga al comma 1 acquisire partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Calvi

VISTE inoltre le ulteriori fattispecie ammesse di partecipazioni societarie da parte del Comune e le ulteriori disposizioni contenute nei commi 4 e seguenti dell'art. 4 previste nei commi del T.U.S.P. tra le quali si sancisce che "E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014."(comma 6);

VISTO che per effetto dell'art. 20, del T.U.S.P., il Comune entro il 31 dicembre 2018 deve provvedere ad effettuare una razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31/12/2017, e porre in essere un piano di riassetto qualora sussistano le specifiche situazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo D.lgs 175/2016, che ne disponga la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

DATO ATTO che l'analisi qui di seguito condotta dagli uffici competenti, ai fini dell'adempimento previsto dall'art. 20 del T.U.S.P., circa la riconducibilità delle attività societarie rispetto alle condizioni di cui all'art. 4 del T.U.S.P. e la verifica del rispetto delle ulteriori condizioni previste dal comma 2 dell'art. 20 del T.U.S.P. è stata svolta tenendo altresì conto le linee guida fornite dal MEF – Dipartimento del Tesoro che offrono un documento di supporto alle amministrazioni interessate sia per la redazione del provvedimento, richiesto ai fini dell'adempimento previsto dall'art. 20 del TUSP, che per gli ulteriori adempimenti, in capo alle amministrazioni, stabiliti dall'art. 17 del D.L. 90/2014 in tema di rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei Conti, la cui acquisizione dei dati avverrà sempre attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del portale Tesoro – <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

VISTO che i provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 20, anche qualora attestanti l'assenza di partecipazioni o la decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione,

devono essere comunicati anche alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

VISTA la bozza di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: *“Approvazione della Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Poggio Renatico al 31/12/2017, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, come integrato dal D.lgs. n. 100/2017”*, e suoi allegati trasmessi dal responsabile competente;

PRESO ATTO che l’Allegato “A” alla bozza di delibera contiene l’esame ricognitivo, svolto dagli uffici competenti, di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Poggio Renatico alla data del 31/12/2017, con specifico riferimento ai requisiti previsti dagli artt. 4,5 e 20 sopra richiamati, riepilogati in schede di analisi distinte per ogni società in esame, per la cui compilazione si è tenuto altresì conto dei contenuti delle Linee Guida del MEF, emanate in data 23/11/2018, di particolare attinenza con l’adempimento previsto dall’art. 20 del TUSP.

VERIFICATO che in base alla succitata analisi condotta, dagli uffici competenti, di natura esclusivamente tecnica non sussistono i presupposti per porre in essere piani di razionalizzazione mediante fusione o soppressione, anche attraverso la messa in liquidazione o cessione obbligatoria di nessuna delle partecipazioni comunali, mentre per quanto attiene alle motivazioni al mantenimento inserite nell’allegato esse risultano di natura discrezionale dell’amministrazione comunale;

DATO ATTO che pertanto, le suddette motivazioni discrezionali, in conseguenza delle valutazioni tecniche del possibile mantenimento delle società partecipate, contenute nell’allegato tecnico alla presente deliberazione risultano decise dall’amministrazione comunale e condivise dal presente organo consiliare;

DATO atto che la ricognizione effettuata e gli esiti contenuti nell’Allegato “A” si ritengono condivisibili da parte del presente Organo di Revisione in virtù della normativa vigente in materia;


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Parere favorevole in merito all’adozione della proposta di delibera avente ad oggetto *“Approvazione della Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Poggio Renatico al 31/12/2017, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, come integrato dal D.lgs. n. 100/2017.”* e suoi allegati trasmessi, invitando l’Ente e gli uffici a dar corso agli ulteriori adempimenti in essa contenuti.

RACCOMANDA

L’ente di informare prontamente il sottoscritto di eventuali comunicazioni o provvedimenti adottati dalla competente sezione della Corte dei Conti conseguenti all’adozione della presente proposta di deliberazione.

Li, 03/12/2018

Il Revisore
Dott. Ruggero Corbi


Corbi

Discussione di cui al PUNTO 10 ALL'O.D.G. – APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO AL 31/12/2017, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016, COME INTEGRATO DAL D.LGS. N. 100/2017.

SINDACO

Punto n. 10, qui diciamo che è un atto obbligatorio, nella presentazione del bilancio bisogna fare l'approvazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Poggio Rematico ai sensi di legge. Questa era una cosa che avevamo già esaminato in passato e adesso andiamo ad approvarla.

Praticamente fotografiamo la situazione attuale e confermiamo le partecipazioni che abbiamo. Questo è lo stato di fatto. Ci sono osservazioni? L'atto va fatto entro il termine del 31.12, addirittura questo è peggio del bilancio.

ASSESSORE ZANELLA

E' sanzionato da una multa dai 5.000,00 ai 500.000,00 Euro.

SINDACO

Questo va fatto, e non slitta. Ci sono delle osservazioni?

CONSIGLIERE MALAGUTI– Centrosinistra per Poggio -minoranza

Abbiamo detto anche qui documentazione corposissima, perché mi sembra l'allegato siano 50-60 pagine, un cosa del genere.

Certamente si tratta di un obbligo, perché ci mancherebbe altro che l'Amministrazione non si prende la responsabilità delle proprie partecipate pubbliche. Diciamo è un po' dubbioso il fatto che ha ricordato Sindaco della fotografia della situazione attuale. Ad esempio per quanto riguarda CMV viene citata un'assemblea dei soci che ha avuto luogo ieri, il cui esito almeno a noi non è noto. Quindi una fotografia attuale sì, ma diciamo il cui risultato almeno a noi non è noto. Quindi stante questa situazione, almeno sulla base della documentazione che abbiamo potuto prendere in esame, il nostro voto sarà di astensione.

SINDACO

Riferito a CMV servizi?

CONSIGLIERE MALAGUTI– Centrosinistra per Poggio -minoranza

Voglio sperare che la Maggioranza abbia letto i documenti in approvazione. Però ve lo leggo io se non l'avete letto voi. Entro il 20 dicembre 2018, quindi ieri, no chiedo scusa oggi, perdo i colpi, entro oggi, che è ancora peggio quindi, è prevista l'assemblea dei soci di CMV servizi ai fini dell'approvazione del progetto di scissione E' tutto corretto quello che c'è scritto, da un punto di vista tecnico - chiedo scusa alla dottoressa Bonifazzi - dal punto di vista tecnico è tutto immacolato quello che c'è scritto, correttissimo dal punto vista tecnico, entro il 20.12, quindi entro oggi, è prevista l'assemblea dei soci ai fini dell'approvazione del progetto di scissione, i cui effetti decorreranno presumibilmente dai primi mesi dell'anno prossimo.

SINDACO

Questa è la situazione che ha fatto il Comune di Cento, che se vi ricordate ci siamo incontrati anche con l'ingegner Ceccotto per illustrare quelle che erano le dinamiche. Poi abbiamo convenuto che siccome il socio di maggioranza in questa fase Cento con 97-98% Cento provvede a quest'operazione. Difatti oggi c'era da andare a Bologna, noi eravamo a conoscenza del fatto che

c'era da andare a Bologna in HERA per fare quelle operazioni che erano state previste e che sono state illustrate dall'ing. Ceccotto, ma di cui a dir la verità non le abbiamo neanche portate in Consiglio perché le produce Cento come socio di maggioranza. Quindi la situazione è questa qui, ma è di oggi pomeriggio.

So che era stato già preventivato e ci era stato illustrato in quella riunione proprio per mettere a conoscenza i Consiglieri anche con un congruo anticipo di quello che stava verificando, anche con dovizia di particolari di chi è addetto ai lavori.

Mettiamo in votazione il punto all'Ordine del Giorno. Chi è favorevole dia segno alzando la mano. Chi si astiene? Chi è contrario? Votato con 4 (quattro) voti di astensione. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole dia segno alzando la mano. Chi si astiene? Chi è contrario? Votato con 4 (quattro) voti di astensione.